

Data 14/12/2007  
Date

N. di pagine compresa la presente 3  
No. of pages including cover sheet

A Aeroporto Friuli  
To Veneria Giulia spa  
fax 0481/474150

Da Dott.ssa Patrizia  
From Pesolo

PER COMPETENZA
<u>AAU/S</u>
<u>NSU/DOPE/DIGE/SAU/SEA</u>
PER CONOSCENZA

Comunicazioni  
Message

AEROPORTO F.V.G. S.p.A.
N. <u>3524/07</u>
DD. <u>17.12.07</u>

Trasmisione nota n. 78485/DIRGEN/EGA  
del 14/12/2007.

Ufficio Concessioni Aeroportuali  
Viale del Castro Pretorio, 118 - 00185 Roma  
tel. +39 06 44596517 - fax +39 06 44596531  
concessioni.aeroportuali@enac.rupa.it





Roma, 14/12/2007  
Prot. n. 48485/DIRGEN-EGA

Ufficio Concessioni Aeroportuali

Alla Aeroporto Friuli Venezia Giulia s.p.a.  
24077 Ronchi dei Legionari

Alla Direzione Aeroportuale di Venezia -  
Ronchi dei Legionari  
Aeroporto "Marco Polo"  
V.le Galileo Galilei, 30/I  
30030 Venezia Tesserà

p.c. Alla Direzione Centrale Operazioni  
Sede

Alla Direzione Centrale Regolazione  
Aeroporti  
Sede

Alla Direzione Regionale Nord  
Aeroporto Malpensa 2000  
21010 Malpensa 2000 (VA)

Oggetto: affidamento della gestione totale dell'aeroporto di Ronchi dei Legionari alla società Aeroporto Friuli Venezia Giulia s.p.a.

Si comunica che con decreto n. 128 T del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, registrato alla Corte dei Conti in data 23 novembre 2007 (All. 1), è stata approvata la convenzione n. 31 sottoscritta tra l'ENAC e la società Aeroporto Friuli Venezia Giulia s.p.a. in data 31 maggio 2007 (All. 2) per l'affidamento della gestione totale dell'aeroporto di Ronchi dei Legionari per la durata di quaranta anni decorrenti dal 3 agosto 2007.

Pertanto a decorrere dal 3 agosto 2007, venuto a scadenza il regime di autorizzazione ex art. 17 della legge 135/1997, la società Aeroporto Friuli Venezia Giulia s.p.a. è legittimata a percepire come entrate proprie i diritti aeroportuali.

Inoltre dalla suddetta data la società subentra nei rapporti attivi e passivi già facenti capo all'Amministrazione e, in particolare nelle situazioni di concessione diretta in essere con i terzi, avendo pertanto titolo a percepire i relativi canoni fino a tale data di competenza erariale.

La società Aeroporto Friuli Venezia Giulia s.p.a. è chiamata ad assolvere ai sottoelencati adempimenti:

- a) n. 1 versamento di € 168,00 in favore dell'Agenzia delle Entrate di Roma 4 (cod. RCE) a titolo di imposta di registro relativa alla convenzione stipulata (cod.109T), da effettuare utilizzando l'apposita modulistica disponibile presso

gli Istituti bancari. La relativa quietanza dovrà essere trasmessa in originale alla Direzione Gestioni Aeroportuali - Ufficio Concessioni Aeroportuali;

- b) costituzione entro trenta giorni decorrenti dalla data di ricevimento della presente di una cauzione a favore dell'ENAC, di un ammontare pari ad un'annualità del canone concessorio (canone definitivo 2006), giusta fideiussione bancaria e/o polizza assicurativa rilasciate da istituti di rilevanza almeno nazionale. La relativa quietanza dovrà essere trasmessa in originale alla Direzione Gestioni Aeroportuali - Ufficio Concessioni Aeroportuali e copia della stessa dovrà essere consegnata alla locale Direzione Aeroportuale;
- c) sottoscrizione, con compagnia di rilevanza almeno nazionale, di una polizza assicurativa per tutti i beni destinati direttamente o indirettamente alla gestione aeroportuale, per un valore congruo da determinare d'intesa con la Direzione Centrale Operazioni, contro i rischi elencati nella convenzione stipulata, previa presentazione da parte della società Aeroporto Friuli Venezia Giulia s.p.a. di perizia rilasciata da un professionista abilitato, che non intrattenga alcun rapporto con la società stessa. Nella polizza dovrà essere stabilito che, in caso di sinistro, il risarcimento liquidato a termini di polizza sarà dalla compagnia assicuratrice pagato all'ENAC, salvo quanto previsto dalla convenzione stessa;
- d) copertura assicurativa dei rischi connessi alla esplicazione della propria attività nell'ambito aeroportuale, per danni che comunque possano derivare alle Amministrazioni e Enti presenti in aeroporto e/o a terzi.

Si rammenta che in entrambe le polizze di cui ai precedenti punti c) e d) dovrà essere convenuto che non potranno aver luogo diminuzioni o storni di somme assicurate, né disdetta del contratto, senza il consenso preventivo dell'ENAC; copia delle polizze sottoscritte dovranno essere inviate alla Direzione Gestioni Aeroportuali - Ufficio Concessioni Aeroportuali nonché alla locale Direzione Aeroportuale.

La Direzione Aeroportuale di Venezia - Ronchi dei Legionari provvederà a comunicare agli operatori ed agli Enti presenti sull'aeroporto il subentro a decorrere dal 3 agosto 2007 della società Aeroporto Friuli Venezia Giulia s.p.a nei rapporti attivi e passivi già facenti capo all'Amministrazione. Provvederà, inoltre, a perfezionare gli adempimenti di consegna dei beni previsti nella concessione.

A tal fine si trasmette copia del decreto interdirettoriale n. 121 del 29 ottobre 2003 (All. 3) con il quale, ai sensi dell'art.8 del D.Lgs 250/97, sono stati assegnati a questo Ente, in uso gratuito, i beni del demanio aeroportuale.

Il Responsabile

D.ssa Patrizia Pasoli

*Patrizia Pasoli*

? PAUGA

→ Alla Aeroporto Friuli Venezia Giulia s.p.a.  
24077 Ronchi dei Legionari

Alla Direzione Aeroportuale di Venezia -  
Ronchi dei Legionari  
Aeroporto "Marco Polo"  
V.le Galileo Galilei, 30/I  
30030 Venezia Tessera

p.c. Alla Direzione Centrale Operazioni  
Sede

Alla Direzione Centrale Regolazione  
Aeroporti  
Sede

Alla Direzione Regionale Nord  
Aeroporto Malpensa 2000  
21010 Malpensa 2000 (VA)

*Allegato al n.  
3524/2007  
e numerazione  
tutti in allegato.*

**Oggetto:** affidamento della gestione totale dell'aeroporto di Ronchi dei Legionari alla società Aeroporto Friuli Venezia Giulia s.p.a.

Si comunica che con decreto n. 128 T del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, registrato alla Corte dei Conti in data 23 novembre 2007 (All. 1), è stata approvata la convenzione n. 31 sottoscritta tra l'ENAC e la società Aeroporto Friuli Venezia Giulia s.p.a. in data 31 maggio 2007 (All. 2) per l'affidamento della gestione totale dell'aeroporto di Ronchi dei Legionari per la durata di quaranta anni decorrenti dal 3 agosto 2007.

Pertanto a decorrere dal 3 agosto 2007, venuto a scadenza il regime di autorizzazione ex art. 17 della legge 135/1997, la società Aeroporto Friuli Venezia Giulia s.p.a. è legittimata a percepire come entrate proprie i diritti aeroportuali.

Inoltre dalla suddetta data la società subentra nei rapporti attivi e passivi già facenti capo all'Amministrazione e, in particolare nelle situazioni di concessione diretta in essere con i terzi, avendo pertanto titolo a percepire i relativi canoni fino a tale data di competenza erariale.

La società Aeroporto Friuli Venezia Giulia s.p.a. è chiamata ad assolvere ai sottoelencati adempimenti:

- a) n. 1 versamento di € 168,00 in favore dell'Agenzia delle Entrate di Roma 4 (cod. RCE) a titolo di imposta di registro relativa alla convenzione stipulata (cod.109T), da effettuare utilizzando l'apposita modulistica disponibile presso

gli Istituti bancari. La relativa quietanza dovrà essere trasmessa in originale alla Direzione Gestioni Aeroportuali – Ufficio Concessioni Aeroportuali;


- b) costituzione entro trenta giorni decorrenti dalla data di ricevimento della presente di una cauzione a favore dell'ENAC, di un ammontare pari ad un'annualità del canone concessorio (canone definitivo 2006), giusta fideiussione bancaria e/o polizza assicurativa rilasciate da istituti di rilevanza almeno nazionale. La relativa quietanza dovrà essere trasmessa in originale alla Direzione Gestioni Aeroportuali – Ufficio Concessioni Aeroportuali e copia della stessa dovrà essere consegnata alla locale Direzione Aeroportuale;
- c) sottoscrizione, con compagnia di rilevanza almeno nazionale, di una polizza assicurativa per tutti i beni destinati direttamente o indirettamente alla gestione aeroportuale, per un valore congruo da determinare d'intesa con la Direzione Centrale Operazioni, contro i rischi elencati nella convenzione stipulata, previa presentazione da parte della società Aeroporto Friuli Venezia Giulia s.p.a. di perizia rilasciata da un professionista abilitato, che non intrattenga alcun rapporto con la società stessa. Nella polizza dovrà essere stabilito che, in caso di sinistro, il risarcimento liquidato a termini di polizza sarà dalla compagnia assicuratrice pagato all'ENAC, salvo quanto previsto dalla convenzione stessa;
- d) copertura assicurativa dei rischi connessi alla esplicazione della propria attività nell'ambito aeroportuale, per danni che comunque possano derivare alle Amministrazioni e Enti presenti in aeroporto e/o a terzi.

Si rammenta che in entrambe le polizze di cui ai precedenti punti c) e d) dovrà essere convenuto che non potranno aver luogo diminuzioni o storni di somme assicurate, né disdetta del contratto, senza il consenso preventivo dell'ENAC; copia delle polizze sottoscritte dovranno essere inviate alla Direzione Gestioni Aeroportuali - Ufficio Concessioni Aeroportuali nonché alla locale Direzione Aeroportuale.

La Direzione Aeroportuale di Venezia – Ronchi dei Legionari provvederà a comunicare agli operatori ed agli Enti presenti sull'aeroporto il subentro a decorrere dal 3 agosto 2007 della società Aeroporto Friuli Venezia Giulia s.p.a nei rapporti attivi e passivi già facenti capo all'Amministrazione. Provvederà, inoltre, a perfezionare gli adempimenti di consegna dei beni previsti nella concessione.

A tal fine si trasmette copia del decreto interdirettoriale n. 121 del 29 ottobre 2003 (All. 3) con il quale, ai sensi dell'art.8 del D.Lgs 250/97, sono stati assegnati a questo Ente, in uso gratuito, i beni del demanio aeroportuale.

Il Responsabile

D.ssa Patrizia Pasoli  


CORTE DEI CONTI

APP. 2

99/01

MODULARIO  
290JN:R90001

20.11.07 003554

M

UFF. CONTR. INFRASTR. E TERRITORIO

Esercizio 2007

33756

*Il Ministro dei Trasporti*

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
UFFICIO CENTRALE DEL FINANCIAMENTO  
RISORSE DEL MINISTERO DELLE  
INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
- 6 SET. 2007  
N. 27589

di concerto con

CORTE DEI CONTI  
19.09.07 003407  
UFF. CONTR. INFRASTR. E TERRITORIO

MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

32407

36071-34078

VISTO il decreto ministeriale 12 novembre 1997, n. 521, recante il regolamento relativo a norme di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che prevede la costituzione di società di capitale per la gestione dei servizi per la realizzazione delle infrastrutture degli aeroporti gestiti anche in parte dallo Stato;

VISTA la circolare del Ministero dei Trasporti e della Navigazione del 20 ottobre 1999, n. 12479 AC e relativi allegati, emanata ai sensi dell'art. 17 del sopra citato regolamento;

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, di istituzione dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (E.N.A.C.);

VISTE le delibere CIPE del 24 aprile 1996 - Linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità - e del 4 agosto 2000, n. 86/2000 - Schema di riordino della tariffazione dei servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva;

VISTA l'istanza della Società Aeroporto Friuli Venezia Giulia S.p.A. (Aeroporto F.V.G. S.p.A.), in data 12 gennaio 1999, intesa ad ottenere l'affidamento in concessione della gestione totale dell'aeroporto di Ronchi dei Legionari, per la durata di anni quaranta, ai sensi del citato D.M. 521/1997;

VISTA la legge 9 novembre 2004, n. 265;

VISTO il Codice della Navigazione, come rivisto dai decreti legislativi 9 maggio 2005, n. 96 e 15 marzo 2006, n. 151;

VISTA la legge 2 dicembre 2005, n. 248;

VISTA la legge 17 luglio 2006, n. 233 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri";

VISTO il decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 5 luglio 2006 recante l'organizzazione del Ministero delle Infrastrutture e del Ministero dei Trasporti;

VISTO l'Atto di Indirizzo per la riforma del trasporto aereo nazionale, emanato dal Governo ed approvato dal Consiglio dei Ministri il 12 dicembre 2006;

VISTO il decreto interdirettoriale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia del Demanio, n. 121 datato 29 ottobre 2003, con cui, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 250/1997, vengono assegnati all'ENAC, a titolo gratuito, i beni del demanio aeroportuale - ramo trasporti - aviazione civile - costituenti l'aeroporto di Ronchi dei Legionari, per il successivo affidamento degli stessi alla Società di gestione;

VISTO il certificato con il quale l'ENAC, in data 30 novembre 2004, ha rilasciato allo scalo di Ronchi dei Legionari la relativa certificazione, di cui al Regolamento per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti;



ISTITUTO PER IL GRAFICO E ZECCA DELLO STATO - S

PER COPIA CONFORME

Funz. Amm.vo  
Dott.ssa Alice GIPRIOTTI

REGIO ALTA GIULIA  
AMM. PROV. DI UDINE  
UFFICIO CONTRODIREZIONE  
DIREZIONE REGIONALE REGIONE ASSI TO  
UFF. REGIONALE  
Reg. Nr. 9 Pos. 231  
ID. CONTRODIREZIONE

*E. Valentini*



VISTA la d  
delle gestio  
relativamen  
con note de  
2006, che i  
foglio n. 8  
VISTA la  
data 11 g  
all'affida  
mandato  
Friuli Ve  
Legiona  
CONSI  
2005 e  
la Socie  
VISTO  
4/2006  
VISTO  
PRES  
trasn  
data  
EN  
dell  
VISTO

**PER COPIA CONFORME**

Funz. Amm.vo  
Dott.ssa *Alice GfPRIO*

VISTA la deliberazione n. 71/2005 con cui l'ENAC integra le Linee Guida per l'affidamento delle gestioni totali aeroportuali, di cui alla deliberazione n. 9/2004 del 16 marzo 2004, relativamente agli aeroporti con un traffico inferiore al milione di passeggeri annui, osservata con note del Ministero dei Trasporti n. 904014 del 23 novembre 2005 e n. 902242 del 20 luglio 2006, che recepisce le osservazioni formulate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con foglio n. 82235 in data 26 giugno 2006;

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'E.N.A.C. n. 4/2006 adottata in data 11 gennaio 2006, con cui si dà atto dell'istruttoria svolta dall'Ente medesimo in ordine all'affidamento della gestione totale dell'aeroporto di Ronchi dei Legionari e si dà, quindi, mandato al Direttore Generale affinché proceda alla sottoscrizione, con la Società Aeroporto Friuli Venezia Giulia S.p.A., della convenzione di gestione totale dell'aeroporto di Ronchi dei Legionari, per la durata di anni quaranta;

CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni previste dalla legge n. 248 del 2 dicembre 2005 e dal Codice della Navigazione, la sottoscrizione del contratto di programma tra l'ENAC e la Società di Gestione è rinviata ad un tempo successivo;

VISTO l'appunto per il proprio Direttore Generale, pervenuto in allegato alla deliberazione n. 4/2006;

VISTA l'istruttoria ministeriale;

PRESO ATTO che l'ENAC - nelle more dell'espletamento dell'istruttoria ministeriale - ha trasmesso, con foglio n. 45801/DIRGEN/CEC del 13 luglio 2006, la convenzione stipulata in data 19 giugno 2006, con la Società Aeroporto Friuli Venezia Giulia S.p.A. - registro contratti ENAC prot. n. 26 del 19 giugno 2006 - per l'affidamento in concessione, per anni 40 (quaranta), dell'aeroporto di Ronchi dei Legionari;

VISTA la nota n. 10366/DIRGEN/VDG datata 15 febbraio 2007, con cui l'ENAC riscontra le osservazioni ministeriali, anche con riferimento alla precedente deliberazione n. 71/2005 e conferma le valutazioni già formulate a conclusione della propria istruttoria - che risponderebbe anche alle richieste del Ministero dell'Economia e delle Finanze - e propone d'integrare la convenzione con una previsione cautelativa a carico della società di gestione, a garanzia degli obblighi dalla stessa assunti;

VISTO che l'ENAC, con foglio n. 19253/DIRGEN/VDG in data 23 marzo 2007, ha fornito le proprie valutazioni sulla situazione economico - finanziaria della Società di gestione Aeroporto Friuli Venezia Giulia S.p.A., sul programma di intervento dalla stessa presentato e sull'ipotesi di sviluppo di traffico;

VISTO il nuovo schema di convenzione trasmesso dall'ENAC con foglio n. 29262/EGA/DIRGEN in data 8 maggio 2007, relativamente agli aeroporti con un traffico inferiore al milione di passeggeri annui, opportunamente integrato da una previsione cautelativa a carico della Società di Gestione, a garanzia degli obblighi assunti;

VISTO che l'ENAC, con foglio n. 35901/DIRGEN/CEC del 5 giugno 2007, ha trasmesso copia conforme della convenzione stipulata, in data 31 maggio 2007, tra l'E.N.A.C. e la Società Aeroporto Friuli Venezia Giulia S.p.A. - registro contratti ENAC prot. n. 31 del 31/05/07 - per l'affidamento in concessione, per anni 40 (quaranta) della gestione totale dell'aeroporto di Ronchi dei Legionari ed ha confermato, altresì, il possesso, da parte della società di gestione, dei requisiti previsti dal D.M. n. 521/1997;

VISTO che l'ENAC, con detto foglio del 5 giugno 2007 ha trasmesso, inoltre, la nota della Società Aeroporto Friuli Venezia Giulia S.p.A. datata 31 maggio 2007, con cui la Società medesima rappresenta all'Ente - che ne prende atto - che le previsioni di traffico, il piano degli interventi ed il piano economico finanziario presentati, pur impostati per il periodo 2005 - 2045 e

**PER COPIA CONFORME**

Funz. Amm.vo  
Dott.ssa Alice CERRI  
2/10/07



successivamente rimodulati per il periodo 2006 - 2046, sono riferibili anche all'annualità successiva;

VISTA altresì, la nota n. 7819/DIRGEN/DG in data 6 febbraio 2007 e la deliberazione n. 1/2007 del 31 gennaio 2007, con cui l'ENAC, anche alla luce del suddetto Atto di Indirizzo, conferma la durata degli affidamenti in concessione delle gestioni totali già deliberati, incluso quello relativo allo scalo di Ronchi dei Legionari;

### DECRETA

- 1) E' approvato l'affidamento in concessione alla Società Aeroporto Friuli Venezia Giulia S.p.A. della gestione totale dell'aeroporto di Ronchi dei Legionari, ai sensi dell'art. 7 del D.M. n. 521/1997.
- 2) La durata dell'affidamento di cui all'art. 1 è determinata in anni quaranta decorrenti dalla data del presente decreto ed il relativo rapporto concessorio è disciplinato dalla convenzione stipulata, in data 31 maggio 2007, tra l'ENAC e la Società Aeroporto Friuli Venezia Giulia S.p.A. (Aeroporto F.V.G. S.p.A.) - registro contratti ENAC prot. n. 31 del 31/05/07 - per l'affidamento in concessione della gestione totale dell'aeroporto di Ronchi dei Legionari, resa esecutiva per effetto del presente decreto.

Roma, li 3 FEB 2007

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

*T. Prodan - U.M.*

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO  
PRESSO IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

46 TU  
Roma, li 17/02/07  
IL DIRETTORE

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO  
PRESSO IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DIRETTORE  
Roma, li 15/2/07  
IL DIRIGENTE

*Coloni*

PER COPIA CONFORME

Funz. Amm.vo  
Dott.ssa Alice CIPRIOTTI

MARCA DA BOLLO  
 Ministero dell'Economia  
 e delle Finanze €14,62  
 Agenzia QUATTORDICI/62  
 Entrate  
 00022642 00001837 W03VV001  
 00002883 28/03/2007 11:12:27  
 0001-00009 8E8605FFD585AC38  
 IDENTIFICATIVO: 01050493962846



REGISTRO CONTRATTI  
 PROT. N° 31 DEL 31/5/07



ENAC

## ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE

### CONVENZIONE

per l'affidamento della concessione per la progettazione, sviluppo, realizzazione, adeguamento, gestione, manutenzione e uso degli impianti e delle infrastrutture aeroportuali, comprensivi dei beni demaniali, nell'aeroporto di Ronchi dei Legionari.

L'anno duemilasette, il giorno trentuno, del mese di maggio

TRA

l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, concedente, codice fiscale 97158180584, che d'ora in avanti sarà denominato "E.N.A.C.", rappresentato dal Direttore Generale Com.te Silvano Manera domiciliato per la carica presso la sede del predetto ente, in Roma, Viale del Castro Pretorio, n. 118

E

la Società Aeroporto Friuli Venezia Giulia S.p.A. (Aeroporto F.V.G. S.p.A.) codice fiscale 00520800319, *Concessionaria*, con sede legale in Ronchi dei Legionari (GO), Via Aquileia, n. 46, che d'ora in avanti sarà denominata "*Concessionaria*", rappresentata dall'Ing. Giorgio Brandolin, nella sua qualità di Presidente, domiciliato per la carica presso la sede della società, delegato alla firma del presente atto a seguito di mandato conferito con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 6 giugno 2006;

### PREMESSO

1) che l'articolo 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e l'articolo 1 del decreto legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 1995, n. 351, come modificato

*Al*

*B*

dall'articolo 2, comma 188, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, hanno disposto in materia di gestione degli aeroporti e realizzazione delle relative infrastrutture;

- 2) che il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, istitutivo dell'Ente nazionale per l'aviazione civile, d'ora in avanti indicato come *E.N.A.C.*, ha attribuito all'*E.N.A.C.* le funzioni amministrative e tecniche già attribuite alla Direzione generale dell'aviazione civile (D.G.A.C.), al Registro aeronautico italiano (R.A.I.) e all'Ente nazionale della gente dell'aria (E.N.G.A.);
- 3) che il D.P.C.M. del 5 luglio 2006 reca l'organizzazione del Ministero delle infrastrutture;
- 4) che, in tale assetto normativo, l'*E.N.A.C.* si configura quale soggetto giuridico deputato all'assolvimento delle funzioni di amministrazione attiva, di controllo e di vigilanza nel settore pubblico dell'aviazione civile e rispetto all'attività delle società di gestione aeroportuale;
- 5) che il regolamento del Ministero dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministero dell'interno, 29 gennaio 1999, n. 85, recante norme di attuazione dell'articolo 5 del decreto legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, e successive modificazioni, ha impartito disposizioni in materia di affidamento in concessione dei servizi di sicurezza;
- 6) che, in conformità all'articolo 8 del decreto legislativo n. 250/97, il decreto interdirigenziale del 29 ottobre 2003, n. 121 ha assegnato in uso gratuito all'*E.N.A.C.* i beni del demanio aeroportuale di Ronchi dei Legionari;
- 7) che il regolamento di attuazione dell'articolo 10, della legge n. 537/93, adottato con decreto ministeriale 12 novembre 1997, n. 521, concernente




l'affidamento in concessione delle gestioni aeroportuali totali - d'ora in avanti indicato con la locuzione "regolamento" - ha stabilito all'articolo 7, comma 3, come modificato dall'articolo 704 del codice della navigazione, che l'affidamento in concessione delle gestioni aeroportuali totali è subordinato alla sottoscrizione della convenzione;

- 8) che, al fine di dare attuazione alle previsioni del regolamento, il Ministro dei trasporti e della navigazione pro-tempore, con direttiva del 30 novembre 2000, n. 141-T, pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 5 gennaio 2001, *“per rendere effettiva la riforma del settore delle gestioni aeroportuali e ravvisata la necessità di fornire indicazioni sulla portata di alcune previsioni normative del citato regolamento e, conseguentemente, sulle modalità della loro applicazione”*, ha formulato le linee guida per lo svolgimento dei procedimenti di affidamento, disponendo, tra l'altro, di procedere con affidamenti di durata limitata fissata provvisoriamente sulla base di una sommaria valutazione del piano economico-finanziario presentato dal richiedente previa verifica degli adeguamenti societari stabiliti dal regolamento e rinviando la definitiva determinazione della durata del rapporto concessorio ad una successiva valutazione del programma degli interventi;
- 9) che conseguentemente il Consiglio di Amministrazione dell'E.N.A.C., con delibera 26 aprile 2001, n. 20, ha disposto di procedere ad affidamenti della gestione totale per una durata provvisoriamente stabilita non superiore a tre anni;
- 10) che la Aeroporto Friuli Venezia Giulia S.p.A., in data 12 gennaio 1999, aveva presentato istanza, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento, per

l'affidamento in concessione della gestione totale dell'aeroporto di Ronchi dei Legionari, integrata con una domanda corredata del programma di intervento, comprendente il piano degli investimenti ed il piano economico-finanziario;

- 11) che, sulla base delle precitate disposizioni, l'E.N.A.C., all'esito della positiva istruttoria, ha stipulato con la *Concessionaria* la convenzione in data 12 marzo 2003, recante l'affidamento di durata provvisoriamente fissata in tre anni;
- 12) che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha emanato l'atto di indirizzo ministeriale 21 maggio 2003, n. 8736, con il quale è stata abrogata la direttiva 30 novembre 2000, n. 141-T;
- 13) che, conseguentemente, non è stato emanato il decreto interministeriale di cui all'articolo 7 del regolamento, per l'affidamento in concessione della gestione totale dell'aeroporto di Ronchi dei Legionari;
- 14) che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti-Dipartimento per la navigazione ed il trasporto marittimo e aereo, con lettera 9 luglio 2003, n. 2034, ha comunicato che, a seguito dell'emanazione dell'atto di indirizzo ministeriale 21 maggio 2003, n. 8736, l'affidamento in concessione delle gestioni totali deve essere effettuato nell'integrale rispetto delle previsioni del regolamento;
- 15) che, conseguentemente, si è reso necessario conformare l'istruttoria dell'E.N.A.C. ed il testo della convenzione sottoscritta tra l'E.N.A.C. e la *Concessionaria* in data 12 marzo 2003, alle previsioni del regolamento;
- 16) che il Consiglio di Amministrazione dell'E.N.A.C., nella seduta del 16 marzo 2004, ha adottato le linee guida relative alle procedure per



- l'affidamento delle gestioni totali aeroportuali, formulando indicazioni anche in ordine ai contenuti del testo convenzionale, integrate dallo stesso Consiglio con successiva delibera n. 71 adottata nella seduta del 13 ottobre 2005;
- 17)che con nota n. 10366/DIRGEN/VDG datata 15 febbraio 2007 l'E.N.A.C. ha riscontrato le osservazioni formulate sulla delibera n. 71/2005 dal Dipartimento per la navigazione e il trasporto marittimo e aereo e dal Ministero dell'economia e finanze;
- 18)che l'E.N.A.C. ha emanato, con la delibera del Consiglio di Amministrazione 30 settembre 2002, n. 39 e successivi emendamenti, il Regolamento per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti che prevede l'acquisizione obbligatoria del certificato di aeroporto da parte del gestore aeroportuale, acquisito dalla Aeroporto Friuli Venezia Giulia S.p.A. in data 30 novembre 2004;
- 19)che, in ragione del tempo trascorso, l'E.N.A.C., al fine di svolgere le proprie valutazioni su dati conoscitivi fedeli all'attuale stato di fatto, con foglio del 14 aprile 2004, n. 421060, ha interessato la *Concessionaria* a trasmettere il programma corredato dal piano degli investimenti e dal piano economico-finanziario redatto sulla base di dati aggiornati;
- 20)che la *Concessionaria* ha presentato, in data 2 maggio 2005, l'aggiornamento del programma di intervento, corredato dal piano degli investimenti e dal piano economico-finanziario relativo al periodo 2005-2044, successivamente rimodulato per il periodo 2006-2046, che è stato valutato dall'E.N.A.C. ai fini della determinazione della durata della concessione di gestione totale dell'aeroporto di Ronchi dei Legionari;

- 21)che il piano degli interventi ed il piano economico-finanziario presentato dalla *Concessionaria*, pur impostato per il periodo 2006-2046, è riferibile anche alla successiva annualità 2047;
- 22)che la legge 9 novembre 2004, n. 265, ha disposto in materia di affidamento delle gestioni aeroportuali di cui deve tenersi conto;
- 23)che il decreto legislativo 17 gennaio 2005, n. 13, emanato in attuazione della direttiva 2002/30/CE, ha disciplinato la procedura di adozione delle restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti comunitari;
- 24)che il Dipartimento con nota n. 900644 in data 16 febbraio 2005, avendo definito il testo degli atti aggiuntivi alle convenzioni di gestione totale degli aeroporti di Olbia e di Bologna finalizzati all'adeguamento alla sopravvenuta normativa della legge n. 265/04, ha ravvisato la necessità di una *"completa rivisitazione del testo convenzionale di cui alla circolare ministeriale del 20 ottobre 1999, n. 12479 AC, redigendo una nuova convenzione tipo, che recependo le sopravvenute norme di settore e, specificatamente, le disposizioni di cui alla legge 9 novembre 2004, n. 265, trovi applicazione uniforme in tutti gli atti di concessione entro i termini di cui agli artt. 1 bis e 1 ter della predetta legge"*;
- 25)che in data 11 gennaio 2006, il Consiglio di Amministrazione dell'E.N.A.C., vista l'istruttoria svolta, ha deliberato di determinare in anni quaranta la durata della concessione di gestione totale dell'aeroporto di Ronchi dei Legionari alla Aeroporto Friuli Venezia Giulia S.p.A.;
- 26)che l'E.N.A.C. ha sottoscritto con la Aeroporto Friuli Venezia Giulia S.p.A., in data 19 giugno 2006, la convenzione di gestione totale;



- 27)che il decreto legge 30 settembre 2005, n. 203 convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, ha disciplinato in materia di razionalizzazione e incremento dell'efficienza del settore delle gestioni aeroportuali;
- 28)che il codice della navigazione è stato revisionato con decreti legislativi 9 maggio 2005, n. 96 e 15 marzo 2006, n. 151;
- 29)che il Governo ha emanato l'Atto di indirizzo per la riforma del trasporto aereo nazionale, approvato dal Consiglio dei Ministri il 12 dicembre 2006;
- 30)il Consiglio di Amministrazione dell'E.N.A.C., nella seduta del 31 gennaio 2007, ha riconfermato la durata degli affidamenti in concessione delle gestioni totali già deliberati;
- 31)che il testo convenzionale di cui alla circolare ministeriale del 20 ottobre 1999, n. 12479 AC è stato integrato non solo con le indicazioni fornite dal Dipartimento per la navigazione e il trasporto marittimo ed aereo con nota n. 900644 in data 16 febbraio 2005, ma anche con quanto concordato nelle riunioni tenutesi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché adeguato alla sopravvenuta normativa di settore;
- 32)che, pertanto, si è ritenuto di conformare il testo della convenzione sottoscritta tra l'E.N.A.C. e la *Concessionaria* in data 19 giugno 2006, alle previsioni normative intervenute, procedendo alla stipula di una nuova convenzione sostitutiva della precedente;

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 - OGGETTO

1. La presente convenzione disciplina i rapporti conseguenti all'affidamento della concessione per la progettazione, lo sviluppo, la realizzazione,





l'adeguamento, la gestione, la manutenzione, e l'uso degli impianti e delle infrastrutture aeroportuali, comprensivi dei beni demaniali, dell'aeroporto di Ronchi dei Legionari.


#### ARTICOLO 2 - AFFIDAMENTO

1. Per la durata di anni quaranta decorrenti dalla data di efficacia del decreto di affidamento, è concesso alla *Concessionaria*, il sedime demaniale per la gestione dell'aeroporto di Ronchi dei Legionari da esercitarsi in conformità alle norme internazionali, comunitarie e nazionali che regolano il funzionamento degli aeroporti aperti al traffico civile e lo svolgimento dei servizi di assistenza a terra.
2. La *Concessionaria* subentra nei rapporti attivi e passivi già facenti capo all'Amministrazione alla data di efficacia del decreto di cui al comma 1, ivi compresi i rapporti con terzi concessionari.
3. Per motivate esigenze di pubblico interesse la *Concessionaria* può chiedere la revoca delle concessioni in essere assumendo l'onere di corresponsione degli indennizzi da determinarsi in contraddittorio con i soggetti terzi interessati e sentito l'E.N.A.C..
4. La *Concessionaria* è responsabile della conduzione e della manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili, degli impianti e delle infrastrutture concernenti l'attività di gestione.
5. La *Concessionaria* definisce e attua le strategie e le politiche commerciali più opportune per lo sviluppo dell'aeroporto, anche in relazione alle esigenze del bacino di traffico servito.

#### ARTICOLO 3 - SUBCONCESSIONI

1. E' consentito, previa autorizzazione dell'E.N.A.C., l'affidamento in





- subconcessione di aree e locali destinati alle attività aeronautiche.
2. E' consentito, previa comunicazione scritta all'E.N.A.C., l'affidamento in subconcessione di aree e locali destinati alle altre attività intendendosi come tali, ad esempio, le attività commerciali, la logistica e quelle finalizzate alla somministrazione di utenze e servizi ad enti pubblici e privati.
  3. I rapporti di subconcessione di cui ai commi 1 e 2 devono contenere la clausola di rispetto della carta dei servizi di cui all'articolo 6 e non possono avere durata superiore a quella della concessione e sono risolti di diritto in caso di scadenza, di revoca o di decadenza della concessione stessa.
  4. La *Concessionaria* garantisce che i soggetti terzi ammessi ad operare nell'aeroporto abbiano, in conformità alle eventuali indicazioni dell'E.N.A.C., una totale copertura assicurativa dei rischi connessi all'esplicazione della propria attività in ambito aeroportuale per danni che comunque possano arrecare alle Amministrazioni ed Enti presenti in aeroporto e/o a terzi.

#### ARTICOLO 4 - OBBLIGHI DELLA CONCESSIONARIA

1. La *Concessionaria*, riconoscendo che la gestione delle infrastrutture e dei servizi aeroportuali finalizzati alla regolarità del trasporto aereo, alla piena funzionalità ed efficienza degli impianti ed alla complessiva sicurezza operativa costituiscono lo scopo primario della concessione della gestione aeroportuale totale al cui soddisfacimento deve essere prioritariamente teso l'utilizzo dei beni e delle risorse affidate, provvede secondo criteri di trasparenza e non discriminazione, con onere a proprio carico, a:

Sh

9  
P

- a) gestire l'aeroporto quale complesso di beni, attività e servizi organizzati destinati direttamente o indirettamente alle attività aeronautiche, adottando ogni opportuna iniziativa in favore delle comunità territoriali vicine, in ragione dello sviluppo intermodale dei trasporti, e assicurando altresì lo svolgimento dell'attività di aviazione generale con ogni iniziativa diretta ad evitare pratiche discriminatorie rispetto all'aviazione commerciale, e con l'individuazione, in presenza di esigenze di sicurezza o di operatività o di sviluppo aeroportuali, d'intesa con l'E.N.A.C., di soluzioni per la eventuale ricollocazione all'interno del sedime aeroportuale o presso aerodromi o aviosuperfici vicini;
- b) organizzare e gestire l'impresa aeroportuale garantendo l'efficiente ed ottimale utilizzazione delle risorse disponibili per la produzione di attività e di servizi di adeguato livello qualitativo, nel rispetto dei principi di sicurezza, di efficienza, di efficacia e di economicità e di tutela dell'ambiente; in particolare, fermi restando gli adempimenti previsti dalla vigente normativa in materia di riduzione dell'inquinamento acustico prodotto dagli aeromobili civili, la *Concessionaria* assicura, con oneri a proprio carico, lo svolgimento delle attività di valutazione per l'adozione delle restrizioni operative disciplinate dal decreto legislativo 17 gennaio 2005, n. 13, ed i costi inerenti al funzionamento del previsto Comitato tecnico-consultivo, ivi compreso il trattamento economico di missione eventualmente spettante ai componenti del medesimo Comitato;
- c) erogare con continuità e regolarità, nel rispetto del principio di imparzialità e secondo le regole di non discriminazione dell'utenza, i servizi di propria competenza. In particolare, la *Concessionaria* provvede:



- c.1) ferma restando l'osservanza della legge 248/05 e successive modifiche ed integrazioni, alla realizzazione degli interventi indicati nel programma di intervento di cui all'articolo 7, comma 1, del regolamento e nel relativo piano degli investimenti e nel piano economico-finanziario;
- c.2) ad assicurare l'efficienza degli impianti e degli apparati aeroportuali; a garantire i servizi di pronto soccorso e sanitario di cui al decreto interministeriale 12 febbraio 1988, i servizi di assistenza a terra, di pulizia, di raccolta ed eliminazione dei rifiuti, di sgombero della neve, di rimozione dei velivoli incidentati, di trattamento delle acque di scarico e di potabilità dell'acqua, di sfalcio erba;
- c.3) alla manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere, infrastrutture e impianti dell'aeroporto, anche a mezzo di ditte specializzate, ferma restando la propria responsabilità, per garantire che siano in condizioni di uso normale e di regolare funzionamento per il periodo di validità della presente convenzione e fino alla consegna all'E.N.A.C.;
- c.4) alla gestione ed alla manutenzione degli impianti di assistenza visiva e luminosa (AVL) non di proprietà di ENAV S.p.A.;
- c.5) all'acquisto, conduzione e manutenzione di mezzi, attrezzature e impianti e di quanto altro occorre per l'efficiente, continuo e regolare svolgimento dei servizi di pronto soccorso e sanitario di cui al decreto interministeriale 12 febbraio 1988, dei servizi di assistenza a terra, di pulizia, di raccolta e di eliminazione dei rifiuti, di sgombero della neve, di rimozione dei velivoli incidentati, del trattamento delle acque di scarico e di potabilità dell'acqua, di sfalcio erba, di determinazione sistematica del

coefficiente di attrito delle pavimentazioni;

c.6) ad adottare le misure idonee a prevenire rischi da volatili;


c.7) a svolgere ogni attività di supporto necessaria all'espletamento delle competenze da parte delle Amministrazioni dello Stato, dei servizi di soccorso e sanitari, in ambito aeroportuale;

c.8) alla somministrazione di acqua potabile ed industriale, energia elettrica per illuminazione e forza motrice, al condizionamento, alla depurazione biologica, alla vigilanza e guardiania, all'alimentazione degli impianti ed apparati aeroportuali gestiti, alla pulizia degli ambienti, al giardinaggio ed all'asportazione, trattamento e distruzione dei rifiuti, ai servizi telefonici interni al sedime aeroportuale e ai servizi telegrafici, nonché a tutti gli altri oneri di gestione ed esercizio aeroportuale. Tali prestazioni sono fornite all'E.N.A.C. e, d'intesa con questo, agli Enti di Stato e agli altri soggetti pubblici istituzionalmente presenti in aeroporto;

c.9) a consegnare in duplice esemplare all'E.N.A.C. gli inventari ed i disegni esecutivi degli immobili, nonché gli schemi con i tracciati degli impianti e delle reti di distribuzione, nell'ambito aeroportuale e le relative variazioni e aggiornamenti;

c.10) ad adottare le misure idonee ad assicurare il servizio antincendio di cui alla legge 23 dicembre 1980, n. 930 e successive modificazioni ed integrazioni;

c.11) ad assicurare lo svolgimento dei servizi di controllo di sicurezza di cui al regolamento 29 gennaio 1999, n. 85, secondo le prescrizioni e nel rispetto dei termini e delle modalità definiti dall'E.N.A.C.; in proposito, la *Concessionaria*, si impegna a versare gli importi dovuti per l'affidamento



dei servizi di sicurezza di cui al citato regolamento, nella misura e secondo le modalità stabilite ai sensi dell'articolo 8 del regolamento n. 85/99;

c.12) ad assicurare, sulla base delle disposizioni che saranno adottate dall'E.N.A.C., la gestione dell'Ufficio oggetti rinvenuti.

2. La *Concessionaria* garantisce idonei "standard" di servizio offerti all'utenza, in relazione a quanto previsto dalla carta dei servizi da approvarsi, da parte dell'E.N.A.C., nei tempi e con le modalità indicate dall'articolo 10 del regolamento, assicurando altresì l'assistenza ai passeggeri a ridotta capacità motoria, anche non deambulanti.
3. La *Concessionaria* corrisponde il canone annuo di concessione determinato ai sensi dell'articolo 2, comma 188, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come integrato dall'articolo 1, comma 258, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
4. La *Concessionaria* adotta le misure atte a prevedere l'espletamento delle procedure di evidenza pubblica di cui all'articolo 2 del regolamento, per le ipotesi di privatizzazione di quote, anche di minoranza, del capitale.
5. Al fine di disciplinare l'attività propria e degli altri soggetti che a qualsiasi titolo utilizzano l'impianto aeroportuale, la *Concessionaria* propone all'E.N.A.C., entro tre mesi dalla stipula della presente convenzione, il Regolamento di scalo conforme alle previsioni dell'articolo 2 della legge n. 265/04 e comprendente la disciplina delle sanzioni, anche pecuniarie, alla cui irrogazione provvede l'E.N.A.C., anche su proposta della *Concessionaria*, ove si riferiscano a violazioni del Regolamento di scalo medesimo compiute dagli operatori aeroportuali. Fatto salvo quanto

A handwritten signature or set of initials in black ink, located at the bottom right of the page.

A handwritten mark or signature in black ink, located at the bottom right of the page, below the page number.

previsto ai successivi articoli 14 e 14 bis, detto regolamento può prevedere ulteriori sanzioni, anche pecuniarie, a carico della *Concessionaria*. La *Concessionaria* cura i successivi aggiornamenti del Regolamento di scalo con la stessa procedura e ne garantisce l'osservanza.

6. La *Concessionaria* si impegna a stipulare con l'E.N.A.C. il contratto di programma secondo le modalità ed i tempi previsti dalla vigente normativa di settore e, a tal uopo, si impegna a fornire tempestivamente i dati necessari per la predisposizione dello stesso.

7. La *Concessionaria* assolve ogni ulteriore adempimento previsto dalla vigente normativa o concordato con l'E.N.A.C., anche per quanto previsto dal decreto legislativo n. 18/99, in particolare, altresì, per quanto attiene la disponibilità degli spazi necessari per l'effettuazione dell'assistenza a terra anche in regime di autoassistenza e la ripartizione degli stessi in base a criteri adeguati, trasparenti, obiettivi e non discriminatori.

Comunica, su richiesta dell'E.N.A.C., i dati statistici relativi all'attività aeroportuale, nonché quelli economici, finanziari ed organizzativi inerenti la gestione, ivi comprese le informazioni e i documenti inerenti i rapporti di natura commerciale; comunica altresì, a fini di preventiva valutazione di compatibilità con la normativa afferente le gestioni aeroportuali, le modifiche dell'assetto organizzativo della società. Le informazioni e i documenti acquisiti nell'esercizio della vigilanza sono coperti dal segreto di ufficio.

8. La *Concessionaria* dovrà condurre la gestione in modo da tendere all'equilibrio economico-finanziario, da raggiungere, pena l'automatica



decadenza di cui all'articolo 14 bis della presente convenzione, allo scadere del primo quadriennio.

## ARTICOLO 5 - COMPETENZE DEL MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE

### 1. Compete all'E.N.A.C.:

- a) regolamentare e valutare i programmi di intervento, i piani regolatori aeroportuali e i piani di investimento aeroportuali;
- b) sottoscrivere il contratto di programma conformemente alla vigente normativa di settore, riferito a un quadriennio coerente con il programma di intervento di cui all'articolo 12, comma 2;
- c) attuare la normativa di recepimento della direttiva 96/67 CEE garantendone altresì l'osservanza;
- d) adottare il Regolamento di scalo proposto dalla *Concessionaria* conformemente alle previsioni dell'articolo 2 della legge n. 265/04;
- e) coordinare, nel rispetto delle reciproche competenze, l'attività delle Amministrazioni e degli Enti presenti in aeroporto, al fine di favorire un ordinato sviluppo e l'esercizio delle attività aeroportuali, provvedendo altresì all'assegnazione delle superfici che la *Concessionaria* mette a disposizione dell'E.N.A.C., secondo quanto stabilito al successivo articolo 11, comma 2.

2. Il potere di vigilanza sull'attività delle società affidatarie delle gestioni aeroportuali di cui all'articolo 11, comma 1, del regolamento è incardinato in capo al Ministero dei trasporti - Dipartimento per la navigazione e il trasporto marittimo e aereo, che all'uopo si avvale dell'E.N.A.C..

3. Ai fini dell'esercizio della funzione di vigilanza, la *Concessionaria*



sottopone all'E.N.A.C., per la preventiva autorizzazione, l'eventuale scorporo di attività rientranti nel precedente articolo 4, lettera c), e l'affidamento delle stesse a società controllate; agli stessi fini, la *Concessionaria* ha l'obbligo di comunicare all'E.N.A.C. l'eventuale costituzione di società per la gestione delle attività commerciali di cui al precedente articolo 3, comma 2.

I bilanci delle società di cui al presente comma saranno allegati al bilancio della *Concessionaria*.

Nei confronti delle società suddette si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11 del regolamento, in materia di collegi sindacali.

4. Sulla base di specifiche relazioni presentate con cadenza quadriennale dalla *Concessionaria*, l'E.N.A.C. verifica la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi e delle altre condizioni che hanno determinato il rilascio del titolo concessorio, nonché, a consuntivo, la rispondenza dell'effettivo sviluppo e della qualità del servizio alle previsioni contenute nei piani di investimento e lo stato di attuazione del programma di intervento di cui all'articolo 12, comma 2, segnalando eventuali inadempienze ai fini dell'avvio di iniziative di correzione del programma stesso o per l'avvio del procedimento di cui all'articolo 12 del regolamento, ovvero, dell'applicazione della penale di cui all'articolo 14 della presente convenzione o, se del caso, dell'avvio del procedimento di revoca di cui all'articolo 14 bis.
5. L'E.N.A.C., all'atto della presentazione del bilancio societario, effettua annualmente un monitoraggio sui risultati gestionali, concordando con la *Concessionaria* le eventuali misure da porre in essere per il



raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario al termine del primo quadriennio.

In caso di mancato raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione, rilevabile all'atto della prima verifica quadriennale, l'E.N.A.C. proporrà al Ministro vigilante l'adozione del provvedimento di decadenza, previa comunicazione alla *Concessionaria* dell'avvio del procedimento.

#### ARTICOLO 6 - CARTA DEI SERVIZI

1. La *Concessionaria* garantisce il rispetto degli obblighi derivanti dalla carta dei servizi adottata dalla stessa ai sensi della normativa vigente e comunica periodicamente all'E.N.A.C. i dati relativi alla qualità dei servizi resi.

#### ARTICOLO 7 - OPERATIVITA' AEROPORTUALE

1. La *Concessionaria* garantisce la piena operatività dell'aeroporto durante l'orario di apertura stabilito dall'E.N.A.C.
2. L'E.N.A.C. vigila, per quanto di competenza e d'intesa con gli Enti interessati, affinché la pianificazione dell'attività aerea sia compatibile con i livelli di capacità aeroportuale.
3. La *Concessionaria* provvede in base a criteri di non discriminazione e secondo le modalità e prescrizioni concordate con l'E.N.A.C. all'assegnazione delle piazzole di sosta degli aeromobili e assicura, coordinandosi con ENAV S.p.A., l'ordinato movimento dei mezzi e del personale sui piazzali, al fine di non interferire con l'attività di movimentazione degli aeromobili.
4. La *Concessionaria* applica, in casi di necessità e urgenza e salva ratifica

dell'E.N.A.C., le misure interdittive di carattere temporaneo previste dal Regolamento di scalo e dal manuale di aeroporto.

5. La *Concessionaria* informa tempestivamente l'E.N.A.C., l'ENAV S.p.A., i vettori e tutti gli Enti interessati, in merito a riduzioni del livello del servizio e ad interventi sull'area di movimento dell'aeroporto gestito, nonché in ordine alla presenza di ostacoli o di altre condizioni di rischio per la navigazione aerea afferenti la struttura aeroportuale, ad eccezione degli impianti di assistenza visiva luminosa (AVL), anche al fine di una corretta e tempestiva informazione degli utenti.

#### ARTICOLO 8 - PROVENTI

1. Costituiscono proventi della *Concessionaria*:
  - a) i diritti per l'uso degli aeroporti di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324 e successive modificazioni ed integrazioni;
  - b) la tassa di imbarco e sbarco sulle merci trasportate per via aerea di cui alla legge 16 aprile 1974, n. 117;
  - c) i corrispettivi dei servizi di controllo di sicurezza ai sensi dell'articolo 8 del regolamento del Ministero dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministero dell'interno, 21 gennaio 1999, n. 85;
  - d) le entrate derivanti dall'esercizio dell'attività aeroportuale, diretta o indiretta, nonché per l'utilizzazione di aree e impianti aeroportuali da parte di terzi, anche per quanto previsto dal decreto legislativo n. 18/99 e salve le prescrizioni della delibera CIPE 86/2000, nonché le eventuali successive disposizioni che saranno emanate ai sensi della legge n. 248/05.
2. Le entrate di provenienza erariale devono essere contabilmente separate,

anche ai fini dell'imputazione delle spese, da tutte le altre entrate della società *Concessionaria*.

#### ARTICOLO 9 - REGIME DEI BENI

1. L'affidamento della gestione totale dell'aeroporto comporta il trasferimento in uso alla *Concessionaria* delle aree, degli immobili e degli impianti facenti parte del sedime aeroportuale.
2. Ai fini di cui al comma 1, l'*E.N.A.C.*, dopo l'approvazione della presente convenzione, provvede, in contraddittorio con la *Concessionaria*, tenendo conto delle risultanze dei lavori dell'Ufficio Commissariale di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 250/97, alla rilevazione della consistenza dei beni insistenti sul sedime aeroportuale, trasmettendola all'Amministrazione finanziaria, per gli adempimenti di competenza.
3. A decorrere dalla data dell'affidamento e per l'intera durata della concessione, la *Concessionaria* è "ente proprietario" ai sensi e per gli effetti previsti dal codice della strada e dal relativo regolamento.
4. Le opere realizzate dalla *Concessionaria* o da terzi sul sedime aeroportuale si considerano di proprietà dei soggetti che le hanno realizzate sino al termine dell'affidamento della gestione aeroportuale.
5. Qualora, in caso di revoca, risultassero beni non completamente ammortizzati, l'*E.N.A.C.* o il subentrante provvedono a rimborsare alla *Concessionaria* il valore delle opere non amovibili realizzate con fondi della medesima nei limiti della quota di valore residuo riferito al periodo di durata di cui all'articolo 2.

#### ARTICOLO 10 - SCADENZA DELLA CONCESSIONE E MODALITA' DI RICONSEGNA DEI BENI

1. Alla scadenza della concessione o in caso di revoca o di decadenza, l'*E.N.A.C.*, in contraddittorio con la *Concessionaria*, redige un verbale di riconsegna dei beni con il relativo stato d'uso.
2. L'*E.N.A.C.* comunica alla *Concessionaria* un termine perentorio per la riparazione dei danni riscontrati sui beni insistenti sul sedime aeroportuale, scaduto il quale, può provvedere l'*E.N.A.C.* rivalendosi con interessi sulla *Concessionaria*.
3. L'Amministrazione dello Stato, al termine della concessione, riacquisisce la piena proprietà, libera da pesi e limitazioni, degli immobili e impianti fissi e delle altre opere comunque realizzate dalla *Concessionaria* o da terzi sul suolo demaniale dell'aeroporto di Ronchi dei Legionari. I beni mobili e le attrezzature acquistati con proprie disponibilità finanziarie nel periodo di affidamento della concessione, rimangono in proprietà dell'acquirente, salvo il diritto dell'*E.N.A.C.* di acquisire in tutto o in parte quelli che hanno trovato remunerazione in tariffa al loro valore contabile residuo.
4. L'Amministrazione dello Stato acquisisce, altresì, le aree comunque strumentali entrate a far parte della struttura aeroportuale, con le eventuali opere ivi realizzate, a seguito di intervenuto ampliamento del sedime aeroportuale.

#### ARTICOLO 11 - OBBLIGHI VERSO GLI ENTI DI STATO

1. La *Concessionaria* adotta le iniziative utili a favorire lo svolgimento dei servizi istituzionali delle Amministrazioni e degli Enti di Stato presenti in aeroporto.
2. Su indicazione dell'*E.N.A.C.*, la *Concessionaria* mette a disposizione i locali e le aree necessari all'espletamento dei compiti dell'*E.N.A.C.* e





degli altri soggetti pubblici istituzionalmente presenti in aeroporto, impegnandosi ad effettuare su richiesta la manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché a provvedere alla conduzione degli impianti ed alle relative forniture.

3. L'uso dei locali e delle aree di cui al comma precedente è gratuito ove gli stessi risultino direttamente o strumentalmente connessi ai compiti istituzionali da espletarsi all'interno del sedime aeroportuale. In tutti gli altri casi il corrispettivo dovuto alla *Concessionaria* è determinato, su proposta della stessa, dall'*E.N.A.C.*, tenuto conto del costo di realizzazione e del valore commerciale dei beni, salvo quanto prescritto dalla Delibera CIPE 86/2000, nonché le eventuali disposizioni che saranno emanate ai sensi della legge n. 248/05.
4. Gli oneri per manutenzione, somministrazione e servizi sono a carico della *Concessionaria* per i beni direttamente strumentali all'espletamento di attività aeroportuali di competenza dell'*E.N.A.C.* e dei soggetti pubblici istituzionalmente presenti in aeroporto.
5. Per tutti i beni che non rientrano nelle ipotesi di cui al precedente comma 4, gli oneri di cui sopra, previa verifica dell'*E.N.A.C.*, sono a carico dell'Amministrazione richiedente e verranno addebitati in ragione dei costi sostenuti.

**ARTICOLO 12 - PIANI DI SVILUPPO, PIANI REGOLATORI, PROGETTI, REALIZZAZIONE DELLE OPERE**

1. La *Concessionaria*, presenta all'*E.N.A.C.*, annualmente dalla data di affidamento, una relazione sullo stato di attuazione del programma di intervento e del relativo piano degli investimenti, comprendente anche i

riferimenti alle eventuali nuove opere non previste, alle variazioni ed agli aggiornamenti che comunque debbono essere coerenti con lo sviluppo del sistema aeroportuale nazionale e con il programma originario approvato e dovranno tenere conto dell'andamento delle attività aeroportuali.

2. La *Concessionaria*, fermi restando gli adempimenti di cui al comma 1 del presente articolo e l'obbligo di informazione ai fini della vigilanza prevista all'articolo 5, comma 4, presenta all'approvazione dell'*E.N.A.C.*, non oltre i sei mesi precedenti la scadenza di ogni quadriennio dall'affidamento della concessione di gestione totale, il programma di intervento, corredato dal piano degli investimenti e dal piano economico-finanziario, da realizzare nel quadriennio successivo.
3. Entro un anno dall'affidamento, la *Concessionaria* presenta il Piano regolatore generale di aeroporto, coerente al programma di intervento, per la conseguente approvazione dell'*E.N.A.C.* che procede d'intesa con il Ministero delle infrastrutture, ai sensi dell'articolo 81 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e relativa normativa di attuazione.
4. I progetti delle opere da realizzare, quelli delle nuove opere non previste, delle variazioni e degli aggiornamenti sono presentati all'*E.N.A.C.* dalla *Concessionaria* e approvati in conformità alla vigente normativa quadro sui Lavori Pubblici. L'*E.N.A.C.* ne verifica la conformità al programma di intervento quadriennale di cui al comma 2 e, laddove definito, al Piano regolatore generale di aeroporto. Verifica altresì la congruità rispetto alle esigenze istituzionali, operative e commerciali dei soggetti operanti in aeroporto.
5. La realizzazione delle opere avviene sotto la responsabilità della



*Concessionaria*, la quale è tenuta all'osservanza delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari e delle direttive comunitarie, assumendo, nell'affidamento dei lavori, la qualità di ente aggiudicatore.

6. Le opere realizzate entro il sedime aeroportuale sono soggette a collaudo conformemente alla normativa quadro sui Lavori Pubblici, con oneri a carico della *Concessionaria*.

#### ARTICOLO 13 - RESPONSABILITA' ED ASSICURAZIONE

1. La *Concessionaria* è responsabile dei danni arrecati a persone o cose, in conseguenza dell'attività svolta nell'esercizio della concessione.
2. Su tutti i beni destinati direttamente o indirettamente alla gestione aeroportuale, la *Concessionaria* sottoscrive una polizza assicurativa, con compagnia di rilevanza almeno nazionale, per un valore congruo da determinare d'intesa con l'E.N.A.C., contro il rischio: degli incendi dovuti anche a colpa grave o comportamenti dei suoi dipendenti o di terzi; della caduta di aerei o di parti di essi o di cose trasportate da aerei; dello scoppio di apparecchi a vapore; degli impianti a combustione solidi, liquidi e gas, impianti elettrici in genere, impianti con impiego di sostanze radioattive; degli impianti di riscaldamento e condizionamento; dei danni derivanti da eventi naturali.
3. La *Concessionaria* provvede alla copertura assicurativa dei rischi connessi alla esplicazione della propria attività nell'ambito aeroportuale, per danni che comunque possano derivare alle Amministrazioni e Enti presenti in aeroporto e/o a terzi.
4. Nella polizza di assicurazione dei beni, deve essere stabilito che, in caso di sinistro, il risarcimento liquidato a termini di polizza sarà dalla compagnia



assicuratrice pagato all'E.N.A.C., salvo che quest'ultimo non autorizzi il pagamento a favore della *Concessionaria*, nel qual caso l'obbligo di riparazione del danno graverà sulla *Concessionaria* stessa.


5. In entrambe le polizze di cui ai precedenti commi 2 e 3 dovrà essere convenuto che non potranno aver luogo diminuzioni o storni di somme assicurate, né disdetta del contratto, senza il consenso preventivo dell'E.N.A.C..
6. I massimali relativi ad ambedue le suddette polizze sono soggette a revisione biennale in relazione alla svalutazione monetaria calcolata sulla base dell'indice dei prezzi al consumo e reso noto dall'ISTAT, nonché in relazione alla variazione della consistenza e del valore dei beni.
7. Ove il valore da risarcire per danni arrecati a persone e cose, ecceda i singoli massimali coperti dalle predette polizze, l'onere relativo dovrà intendersi a totale carico della *Concessionaria*.
8. Con cadenza annuale, la *Concessionaria* invia ai competenti uffici territoriali dell'E.N.A.C., una dichiarazione concernente la regolarità dei pagamenti dei ratei assicurativi.
9. In relazione ad esigenze di regolazione e/o di sicurezza, l'E.N.A.C. può impartire indicazioni in merito alla copertura assicurativa, anche per la estensione dei rischi di cui ai commi 2 e 3, cui la *Concessionaria* è tenuta a conformarsi.

#### ARTICOLO 14 - INADEMPIENZE E SANZIONI

L'E.N.A.C., qualora accerti violazioni a quanto previsto dal codice della navigazione o dalla presente convenzione, nonché, in caso di:

- ritardo nella presentazione del Piano regolatore generale di aeroporto,





rispetto ai termini indicati;

- ritardo nell'attuazione del programma di intervento, corredato dal relativo piano degli investimenti ed economico-finanziario, di cui all'articolo 12, comma 2;
- ritardo nella presentazione dei dati necessari alla stipula del contratto di programma quadriennale secondo la vigente normativa di settore, nonché ritardo nella presentazione del programma di intervento di cui all'articolo 12, comma 2;
- ritardo nel conseguimento degli obiettivi di qualità previsti dalla carta dei servizi di cui all'articolo 6;
- ritardo nella presentazione della relazione quadriennale a consuntivo, ingiunge alla *Concessionaria*, ferma restando la possibilità di applicazione dei provvedimenti di cui al successivo articolo, ove sussistano i presupposti, nonché l'obbligo della *Concessionaria* a provvedere, il pagamento di una penale pari al 20% del canone annuo e comunque non inferiore a € 50.000,00 (cinquantamila). In caso di recidiva della stessa tipologia di infrazione nel corso del biennio, da calcolare a decorrere dalla data della prima infrazione, la penale è pari al 40% del canone annuo e comunque non inferiore a € 100.000,00 (centomila). Per violazioni, anche di tipologie diverse, a partire dalla terza nel corso del biennio, la penale è pari al 70% del canone annuo e comunque non inferiore a € 170.000,00 (centosettantamila).

Qualora l'*E.N.A.C.* accerti violazioni relative al mancato rispetto della normativa in materia di sicurezza, con particolare riferimento alle norme contenute nel Regolamento CE 2320 del 16 dicembre 2002 e nel decreto ministeriale 29 gennaio 1999, n. 85 recante il Regolamento per l'affidamento

dei servizi di sicurezza, ferma restando, ove sussistano i presupposti, la possibilità di applicazione dei provvedimenti di cui al successivo articolo nonché l'obbligo della *Concessionaria* a provvedere, ingiunge alla *Concessionaria* il pagamento di una penale pari al 30% del canone annuo e comunque non inferiore a € 75.000,00 (settantacinquemila) e, in caso di recidiva entro il biennio, da calcolare a decorrere dalla data dell'infrazione, pari al 60% del canone annuo e comunque non inferiore a € 150.000,00 (centocinquantamila).

L'E.N.A.C. è tenuto a comunicare al Ministero dei trasporti l'irrogazione e la misura delle sanzioni disposte.

#### 14 bis - REVOCA E DECADENZA DELLA CONCESSIONE

1. Per preminenti sopraggiunte ragioni di pubblico interesse, nei casi di gravi e/o reiterate violazioni del codice della navigazione o della presente convenzione, nonché di violazioni della disciplina relativa alla sicurezza di cui all'articolo precedente o in caso di perdita dei requisiti necessari per la certificazione ai sensi del Regolamento per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti, in caso di mancata presentazione del Piano regolatore generale di aeroporto nell'ulteriore termine fissato dall'ente, di mancata attuazione del programma di intervento e del piano degli investimenti nell'ulteriore termine fissato dall'ente, o al verificarsi di eventi da cui risulti che la *Concessionaria* non si trova più nella capacità di gestire l'aeroporto, l'E.N.A.C., propone motivatamente la revoca della concessione e contestualmente propone la nomina di un commissario per la gestione operativa dell'aeroporto, fino all'affidamento della gestione totale mediante le procedure di cui all'articolo 704 del codice della navigazione.



2. Contestualmente al decreto di revoca della concessione, l'*E.N.A.C.* viene reimmesso di diritto nel possesso derivante dall'assegnazione, in uso gratuito, dei beni oggetto della concessione, rilevando anticipatamente anche le opere e gli impianti realizzati dalla *Concessionaria*. Per gli interventi effettuati in autofinanziamento dalla *Concessionaria*, l'*E.N.A.C.*, sentiti gli organi competenti dell'Amministrazione finanziaria, corrisponde un indennizzo da liquidare secondo i criteri stabiliti dall'articolo 9, comma 5, della presente convenzione.
3. L'*E.N.A.C.*, ferme restando le facoltà previste dall'articolo precedente, previa contestazione di specifiche violazioni degli obblighi di cui all'articolo 4 o di quelli previsti dal codice della navigazione, nonché nei casi di perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi e delle altre condizioni che hanno determinato il rilascio del titolo, ovvero di mancata presentazione dei dati necessari alla stipula del contratto di programma quadriennale che recepisce la vigente normativa di settore e, in particolare, del programma di intervento di cui all'articolo 12, comma 2, o nei casi di mancato conseguimento degli obiettivi di qualità previsti nella carta dei servizi di cui all'articolo 6, assegna alla *Concessionaria* un termine non inferiore a 30 giorni per le osservazioni ed individua, a seguito di contraddittorio con la medesima, i necessari interventi da effettuarsi da parte della *Concessionaria* medesima a pena di decadenza dalla concessione, in un termine congruo e comunque non inferiore a 90 giorni.
4. La *Concessionaria* decade automaticamente dalla concessione in caso di ritardo per più di dodici mesi nel pagamento del canone o in caso di dichiarazione di fallimento della *Concessionaria*; decade altresì




automaticamente in caso di mancato conseguimento, allo scadere del primo quadriennio, dell'equilibrio economico-finanziario della gestione.

5. A seguito della decadenza dalla concessione, l'*E.N.A.C.* viene reimmesso di diritto nel possesso derivante dall'assegnazione, in uso gratuito, dei beni oggetto della concessione e contestualmente viene nominato un commissario per la gestione operativa dell'aeroporto, fermo restando, in ogni caso, il diritto al risarcimento, ai sensi dell'articolo 1218 del codice civile, per eventuali danni causati da azione od omissione della *Concessionaria*.
6. Alla *Concessionaria* decaduta non spetta alcun rimborso per le opere eseguite, né per le spese sostenute.

#### ARTICOLO 15 - CAUZIONE

1. A garanzia del pieno ed esatto adempimento degli obblighi assunti, la *Concessionaria*, entro trenta giorni dalla data in cui acquista efficacia il decreto approvativo del presente atto, costituisce una cauzione a favore dell'*E.N.A.C.*, di ammontare pari ad un'annualità del canone concessorio, giusta fideiussione bancaria e/o polizza assicurativa rilasciate da istituti a rilevanza almeno nazionale, presentando all'*E.N.A.C.* la relativa quietanza.
2. L'ammontare della cauzione è aggiornato coerentemente alle rideterminazioni annuali del canone concessorio.
3. Alla scadenza della concessione e nelle ipotesi di revoca e di decadenza, salvo quanto stabilito dal successivo comma 5, l'*E.N.A.C.* autorizza lo svincolo della cauzione previo accertamento dei dovuti adempimenti da parte della *Concessionaria* e dell'inesistenza di pendenze derivanti da azioni od omissioni della *Concessionaria* stessa o dei suoi agenti.





4. L'E.N.A.C. può procedere, senza diffida o procedimento giudiziario, all'incameramento della cauzione, fino a concorrenza dell'importo dovuto, per danni derivanti da comportamenti imputabili alla *Concessionaria*, fatto salvo comunque il diritto dell'E.N.A.C. al risarcimento dei maggiori danni.
5. L'E.N.A.C. può procedere, senza diffida o procedimento giudiziario, all'incameramento della cauzione in caso di mancato pagamento di una annualità di canone.

#### ARTICOLO 16 - ARBITRATO

1. Salva la facoltà delle parti di adire l'Autorità Giudiziaria competente, le controversie comunque concernenti il rapporto concessorio anche scaduto sono devolute ad un collegio di tre arbitri rituali, dei quali, uno nominato dall'E.N.A.C., uno dalla *Concessionaria* ed uno, con funzioni di presidente del collegio, che viene designato dai due arbitri come sopra nominati. In caso di mancato accordo tra le parti su quest'ultima designazione, alla nomina del Presidente del collegio arbitrale provvede il Presidente del Consiglio di Stato. Il collegio arbitrale ha sede in Roma.
2. L'E.N.A.C. si intende comunque sollevata da ogni responsabilità e rimane estranea ad ogni controversia che interessi la *Concessionaria*, i subconcessionari, e i terzi in relazione alla concessione di cui alla presente convenzione.

#### ARTICOLO 17 - DOMICILIO LEGALE E FISCALE

1. Agli effetti della presente convenzione, la *Concessionaria* elegge il proprio domicilio legale e fiscale in Ronchi dei Legionari, via Aquileia n. 46, al quale indirizzo devono essere notificati gli atti riguardanti la presente convenzione.

## ARTICOLO 18 - ONERI E SPESE CONTRATTUALI

1. Le spese di bollo, copiatura, registrazione fiscale e tutte le altre inerenti alla presente convenzione sono a totale carico della *Concessionaria*.

## ARTICOLO 19 - RINVIO A NORME DI LEGGE E REGOLAMENTARI


1. La presente convenzione si conforma automaticamente alle norme nazionali e comunitarie che dovessero entrare in vigore.
2. Per quanto non espressamente contemplato nella presente convenzione, si richiamano le disposizioni del codice della navigazione e le norme contenute nel Regolamento di amministrazione e contabilità dell'E.N.A.C..


## ARTICOLO 20 - EFFICACIA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione stipulata a conclusione dei procedimenti di affidamento della gestione, di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 7 del regolamento 12 novembre 1997, n. 521, è soggetta ad approvazione ministeriale ed è vincolante per l'E.N.A.C. a decorrere dalla data in cui acquista efficacia il provvedimento di approvazione del presente atto, mentre vincola la *Concessionaria* fin dal momento della sua sottoscrizione.

La presente convenzione sostituisce, a tutti gli effetti di legge, la precedente convenzione n. 26 stipulata in data 19 giugno 2006 con la Aeroporto Friuli Venezia Giulia S.p.A..

Roma, 31 maggio 2007

Ente Nazionale  
per l'Aviazione Civile  


Aeroporto Friuli  
Venezia Giulia S.p.A.  


---

---

UFFICIO COMMISSARIALE art. 8 D.L.vo n. 250/97

## Annesso LXXIV

### AEROPORTO DI TRIESTE RONCHI DEI LEGIONARI

PER COPIA CONFORME


Funz. Amm.vo  
Dott.ssa Alice CIPRIOTTI



---

SEGRETERIA TECNICA

Dicembre 2000





# AEROPORTO DI TRIESTE RONCHI DEI LEGIONARI

## INFORMAZIONI GENERALI

L'aeroporto "Fulvio Tomizzi" di Trieste Ronchi dei Legionari (codice identificativo toponimico ICAO: "LIPQ"), ha lo status "civile statale", con qualifica di "aeroporto comunitario di carattere internazionale e di aviazione generale".

Il sedime aeroportuale, di forma allungata, è localizzato in un'area al confine di quattro Comuni (Ronchi dei Legionari, S. Canzian d'Isonzo, Turriaco, S. Pier d'Isonzo) e dista circa 5 Km. dal mandamento di Monfalcone.

L'area terminale è posta nel Comune di Ronchi dei Legionari e dista circa 35 Km. da Trieste, mentre in prossimità della testata 09 (ad Ovest), a circa 2 Km., scorre il fiume Isonzo.

L'aeroporto, che si trova su una vasta area altamente urbanizzata, è collegato ad un complesso d'infrastrutture costituito a Nord dall'autostrada "A.4" (Torino - Milano - Venezia - Trieste), ad Est dalla strada d'accesso all'area terminale e dalla Strada Statale n. 305 "Udine - Trieste", a Sud dalla S.S. n. 14 (Venezia - Trieste), che serve direttamente lo scalo, mentre a circa 500 metri dallo stesso è situata la linea ferroviaria Venezia - Trieste sulla quale s'innesta, a pochi chilometri, la linea per Udine.

L'aeroporto presenta le seguenti caratteristiche geografiche:

- Latitudine            45° 49' 42" Nord
- Longitudine        13° 28' 23" Est
- Altitudine            12 metri s.l.m..



Segreteria Tecnica

**PER COPIA CONFORME**

Funz. Amm.vo  
 Dott.ssa Alice CIPRIOTTI

Dicembre 2000

**BENI DEMANIALI AEROPORTUALI  
DA ASSEGNARE AL PATRIMONIO E.N.A.C.**

In ordine al disposto comma 4 dell'art. 8 D.L.vo n. 250/97, si procede all'individuazione dei beni demaniali aeroportuali, già utilizzati o detenuti, a qualunque titolo, dall'ex D.G.A.C. del Ministero dei Trasporti e della Navigazione nell'aeroporto di Trieste Ronchi dei Legionari da assegnare in uso gratuito all'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (E.N.A.C.).

**SEZIONE DEMANIO**

Il sedime aeroportuale, ricadente nel territorio amministrativo dei Comuni Censuari di Ronchi dei Legionari, di San Pier d'Isonzo, di Cassegliano, di San Canzian d'Isonzo e di Turriaco, si estende su una superficie totale di circa 260 Ha.


Inoltre, le aree aeroportuali, in maggioranza catastalmente identificate nei fogli di mappa del Comune Censuario di Ronchi dei Legionari, risultano "intavolate" a nome del "Demanio Pubblico dello Stato - Ramo Trasporti - Aviazione Civile", considerato che la Provincia di Gorizia ha in atto il "sistema tavolare" per l'individuazione e la classificazione catastale dei terreni.

In base alla delibera del Comitato Interministeriale ex art. 15 legge n. 141/63, rilasciata in data 23 maggio 1975, è stato determinato quanto segue:

- l'aeroporto di Trieste Ronchi dei Legionari viene definito a tutti gli effetti "aeroporto civile statale";
- il trasferimento al "Demanio Trasporti - Aviazione Civile" viene effettuato per tutti gli immobili in consistenza al "Demanio Aeronautica Militare", fatta eccezione per le aree destinate a servizi di esclusivo interesse militare (servizi TLC ed AV).

Con "verbale di consegna provvisoria" in data 10 febbraio 1976, si è dato luogo all'assegnazione in uso delle aree e dei beni demaniali relativi al compendio aeroportuale, dal Ministero della Difesa - Aeronautica all'Amministrazione Finanziaria e da quest'ultima al Ministero dei Trasporti - Direzione Generale dell'Aviazione Civile, secondo la seguente situazione:

- "superficie allibrata nella partita 755, foglio 792 del Comune Censuario Ronchi dei Legionari in nome del Demanio Pubblico dello Stato - Ramo Difesa Aeronautica, pari a circa mq. 1.220.154";



PER COPIA CONFORME

Funz. Amm. VS  
Dott.ssa Alice CIPRIOTTI

Dicembre 2000

- “superficie ancora intavolata a privati, per la quale è in corso il perfezionamento mediante trasferimento del diritto di proprietà al Demanio Pubblico dello Stato – Ramo Difesa Aeronautica, risulta così suddivisa:

- a) Comune Censuario di Ronchi dei Legionari circa mq. 333.749;
- b) Comune Censuario di Cassegliano circa mq. 285.091;
- c) Comune Censuario di San Canzian circa mq. 30.767;
- d) Comune Censuario di San Pier d'Isonzo circa mq. 488.803;
- e) Comune Censuario di Turriaco circa mq. 193.920;
- f) Comune Censuario di Scodovacca circa mq. 4.658;
- g) Comune Censuario di Perteole circa mq. 20,

per un totale complessivo di tutto il sedime aeroportuale pari a circa mq. 2.566.152.

- “l'area posta nella zona a Sud/Est del sedime aeroportuale viene data in uso all'Aeronautica Militare per i propri compiti di istituto”.

Con “verbale di consegna” in data 18 giugno 1982, tramite l'Amministrazione Finanziaria, si è poi proceduto alla consegna dell'area già in uso all'Aeronautica Militare relativa alla “Zona Logistica” composta dai seguenti manufatti ed impianti:

- fabbricato “A” alloggi, circoli e mense, completi di impianti elettrico, riscaldamento, idrico, ecc.;
- fabbricato “B” corpo di guardia ed infermeria, completi di impianti c.s.;
- fabbricato “C” autoreparto, completo di impianti c.s.;
- deposito carburanti auto e pensilina;
- deposito rifiuti;
- opere di urbanizzazione esterna (strade, piazzali, illuminazione esterna, fognature, recinzione, allacciamento elettrico ed idrico);
- fabbricato n. 7 di P.G. ex Palazzina Comando e T.W.R..

Con “verbale di consegna definitiva” in data 18 luglio 1994 l'Aeronautica Militare tramite l'Amministrazione Finanziaria ha proceduto alla definitiva consegna al Ministero dei Trasporti D.G.A.C. del compendio immobiliare di Ronchi dei Legionari, completo di infrastrutture e delle relative pertinenze esistenti, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovavano al momento delle precedenti consegne provvisorie, secondo quanto in appresso:

- “la consistenza patrimoniale del sedime in consegna all'Aviazione Civile, ad eccezione degli immobili e degli impianti vari già transitati all'Azienda A.V., presenta una superficie complessiva (effettiva) di circa 218.08.58 Ha”;
- “le acquisizioni nella proprietà delle particelle catastali, inglobate nel sedime aeroportuale, attualmente intestate a privati, saranno regolarizzate dall'Amministrazione Trasporti, in accordo con l'Amministrazione Finanziaria”;
- “l'Amministrazione Finanziaria promuoverà tutte le variazioni amministrative conseguenti alle mutazioni patrimoniali a seguito della consegna di che trattasi”.



Segreteria Tecnica

Funz. Amm. vo  
Dott.ssa Alice CIPROTTI

Dicembre 2000

PER COPIA CONFORME

**SEZIONE PATRIMONIO SEDIME**

In attuazione ex art. 15 della legge 30.01.1963, n. 141 ed a seguito delle opere di demolizione, di ristrutturazione, di adeguamento e di potenziamento intervenute dalle consegne dei beni aeronautici sopra riportati, il **sedime aeroportuale** assegnato in uso governativo al Ministero dei Trasporti e della Navigazione - D.G.A.C. è individuato come segue:

TITOLO PROVENIENZA	MILITARE AERONAUTICA
TIPO ACQUISIZIONE	CONSEGNA DEFINITIVA
LIVELLO TITOLARITA'	VIA DEFINITIVA
SUPERFICIE SEDIME CATASTALE	Ha 260 circa

Dagli atti d'ufficio, risulta che alcune pratiche espropriative riguardanti superfici per circa mq. 70.000, oggetto degli interventi di cui alla legge n. 825/73, non sono state ancora perfezionate in termini catastali ("intavolate"), in quanto non sono state concluse le procedure connesse alle trascrizioni e volture a favore del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, da parte degli Organi Finanziari competenti per territorio.

**SEZIONE PATRIMONIO INFRASTRUTTURE**

Per quanto riguarda i beni demaniali infrastrutturali ricadenti nell'aeroporto di Trieste Ronchi dei Legionari da considerare ai fini della loro individuazione, si precisa che tali beni sono costituiti da tutte le infrastrutture insistenti sul sedime aeroportuale e dagli impianti adibiti ad uso del trasporto aereo civile, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, compresi quelli realizzati o in corso di esecuzione su sedime demaniale da terzi per disposizioni normative o in virtù di rapporti convenzionali.

I beni aeronautici, già in uso all'Aeronautica Militare, non sono individuati con frazionamenti ed accatastamenti in quanto il sedime aeroportuale era nel passato oggetto di classificazione militare e pertanto non sono indicati gli estremi degli immobili e dei manufatti demaniali consegnati all'Aviazione Civile, in quanto non sono identificati catastalmente.

Le infrastrutture aeroportuali risultano comunque inserite nei Piani Regionali, Comprensoriali e Comunali.



Segreteria Tecnica

PER COPIA CONFORME

 Funz. Amm.va  
 Dott.ssa Alice CIPRIOTTI

Dicembre 2000

**Infrastrutture di volo**

Le infrastrutture di volo comprendono: una pista di volo, denominata RWY 09/27, con lunghezza fisica di 3.000 ml. per una larghezza di 45 ml. in pavimentazione flessibile, una via di rullaggio parallela in pavimentazione flessibile, dimensioni pari a ml. 2.360 x 30, e n. 4 (quattro) bretelle di collegamento, a sezione variabile e in pavimentazione flessibile, che permettono l'accesso dalla pista di volo alla via di rullaggio e da quest'ultima al piazzale di sosta aeromobili.

Le infrastrutture presentano un discreto stato di conservazione e di manutenzione.

**Piazzali sosta aeromobili**

L'area di traffico è costituita da un piazzale sosta aeromobili, ubicato a Sud-Est della pista di volo, compreso fra le vie di circolazione denominate "A (Alfa)" e "B (Bravo)", ed è suddiviso fra il piazzale destinato all'aviazione commerciale e quello destinato all'aviazione generale.

Il piazzale "Aviazione Commerciale", posto sul fronte Nord dell'Aerostazione Passeggeri, si sviluppa su una superficie complessiva di circa mq. 61.000, di cui mq. 13.500 è pavimentato in calcestruzzo fibrorinforzato (CFR), mentre la restante parte ha una pavimentazione del tipo flessibile (conglomerato bituminoso).

Esso presenta una capacità totale di n. 9 piazzole di parcheggio destinate ad ospitare aeromobili sia della classe MD.80 che wide-body (classe A.300 e similari).

Il piazzale "Aviazione Generale", situato ad Est di quello commerciale con un'aiuola posta a fascia di rispetto e spartitraffico confinante con la bretella "A", ha una superficie di circa mq. 13.000 e presenta una pavimentazione tradizionale del tipo flessibile con una capacità di n. 9 piazzole di sosta, di cui quattro in grado di accogliere aerei monomotore a basso tonnellaggio e cinque in grado di ospitare aerei bimotore del tipo Falcon 20 e similari.

Le aree di stazionamento sono dotate di impianto di illuminazione mediante torri faro, poste lungo i bordi dei piazzali.

Le pavimentazioni dei piazzali, realizzate in varie epoche, presentano un medio stato di conservazione e di manutenzione.



Segreteria Tecnica

PER COPIA CONFORME

 Funz. Amm. v. B  
 Dott.ssa Alice CIPRIOTTI

Dicembre 2000

**Aerostazione Passeggeri**

Il "sistema aerostazione passeggeri" è composto da un corpo di fabbrica costituito da volumi realizzati in tempi diversi e sottoposti in questi ultimi anni a completa ristrutturazione ed ampliamento con la costruzione di nuove volumetrie del lato arrivi (Ovest), del portico carraio di accesso antistante l'aerostazione stessa (Sud), della zona prospiciente il piazzale sosta aeromobili (Nord) e della zona smistamento bagagli lato partenze (Est).

L'edificio si articola, lato piazzale sosta aerei, su tre piani fuori terra, mentre sul fronte antistante la S.S. n. 14 si sviluppa su un piano fuori terra, segnato da sette campate del portico carraio di accesso per autovetture e bus.

Complessivamente la costruzione presenta una superficie coperta pari a circa mq. 14.000 ed un volume v.v.p. pari a circa mc. 110.000, realizzata con struttura portante in cemento armato (prefabbricato e in opera) e con murature di tamponamento in c.a. a faccia vista e laterizio portante.

Dal punto di vista funzionale e distributivo, il complesso è inoltre suddiviso su tre sottosistemi: unità di traffico, commerciale ed amministrativa.

La superficie esterna di pertinenza dell'intera costruzione ha una superficie complessiva di circa mq. 56.000, di cui: circa mq. 13.000 per superfici stradali, circa mq. 29.000 per superfici a parcheggio, circa mq. 1.000 per superfici a percorsi pedonali e circa mq. 13.000 per superfici a verde.

Il manufatto è dotato di tutti gli impianti civili e tecnologici, completi delle reti di alimentazione degli Enti erogatori.


Le strutture interne ed esterne dell'intero edificio presentano un buono stato di conservazione e di manutenzione.

**Palazzina Uffici Società F.V.G.**

Il manufatto destinato agli Uffici e Servizi Sociali della Società "Aeroporto Friuli - Venezia Giulia", è ubicato ad Ovest dell'Aerostazione Passeggeri, fra il parcheggio autovetture ed il piazzale sosta aeromobili, lungo il fronte della strada statale n. 14 "Venezia - Trieste".

Il complesso, realizzato nel 1978 del tipo tradizionale con struttura portante in c.a. e tamponamenti perimetrali in elementi modulari di laterizio tipo "doppio UNI", si sviluppa su tre piani fuori terra e presenta una superficie coperta di circa mq. 510 ed un volume v.v.p. pari a circa mc. 4.500.

Il fabbricato presenta un buono stato di conservazione e di manutenzione.



PER COPIA CONFORME

Funz. Amministrativa 2000  
Dott.ssa Alice CIPRIOTTI

**Cargo Merci**

L'area destinata al Magazzino "Cargo Merci", è ubicata ad Ovest dell'Aerostazione Passeggeri, dopo la Palazzina Uffici "F.V.G.", in prossimità del varco doganale.

Il manufatto è dotato di un piazzale esterno, a cui si accede direttamente dalla S.S. n. 14 mediante apposito ingresso denominato "Cargo", destinato alla sosta, alla movimentazione ed alla circolazione degli automezzi adibiti allo scarico ed al carico merci.

Il corpo di fabbrica costituito da due volumi realizzati in aderenza, presenta una superficie complessiva di circa mq. 2.800 e un volume di circa mc. 22.000; l'edificio si articola su due strutture: la Palazzina Uffici posta ad Est (circa mq. 500) e il Magazzino Merci (Nazionale ed Internazionale, di circa mq. 2.300).

L'area su cui insiste il manufatto è dotata di tutte le opere di urbanizzazione primaria e la struttura presenta un medio stato di conservazione e di manutenzione.

**Centrale idrica**

Il fabbricato denominato "centrale idrica" è ubicato ad Ovest dell'Aerostazione Passeggeri, in prossimità del varco doganale.


Il manufatto, costruito nel 1974, ha una superficie di circa mq. 50 con un volume di circa mc. 170 e risulta realizzato in muratura portante fuori terra di laterizio, copertura piana con solaio in c.a. misto laterizio, cisterna completamente interrata in c.a. a facciavista, della capacità di circa mc. 130.

La centrale idrica presenta un medio stato di conservazione e di manutenzione.

**Impianti depurazione acque reflue ed inceneritore**

L'area destinata agli impianti in questione è ubicata ad Ovest del complesso Merci ed è costituita da un lotto avente una superficie complessiva di circa mq. 3.000.

Su detto terreno insistono due fabbricati: l'impianto depurazione acque reflue, gestito dalla Società "F.V.G." ed il forno inceneritore gestito direttamente dalla ex D.G.A.C., aventi rispettivamente una superficie coperta pari a circa mq. 200 e circa mq. 310.



Segreteria Tecnica

PER COPIA CONFORME

Funz. Amm.vo  
Dott.ssa Alice CIPRIOTTI

Dicembre 2000

7

Il complesso, realizzato nel 1978, è inoltre dotato di superfici scoperte carrabili, destinate alla sosta, alla circolazione ed alla movimentazione degli automezzi.

Il fabbricato destinato ad impianto di depurazione acque reflue aeroportuali, con un volume di circa mc. 950, ha la forma planimetrica a "L" e si sviluppa su un piano fuori terra con ufficio, spogliatoio e sala macchine che permettono la depurazione del tipo biologico con capacità di circa 120 mc./giorno.

La struttura portante a scheletro in c.a. e murature di tamponamento perimetrali in laterizio presenta un medio stato di conservazione e di manutenzione.

Nella stessa area si trova l'impianto inceneritore rifiuti solidi e carogne animali della capacità di circa 15 q.li/ora, che risulta mai attivato.

#### **Aree Società "TOTAL"**

A margine del raccordo "Bravo" e dell'innesto alla via di rullaggio, si estendono le aree in concessione alla Società petrolifera "TOTAL" che insistono su due zone destinate al rifornimento ed allo stoccaggio dei carburanti avio, rispettivamente di circa mq. 2.000 e di circa mq. 3.000.

Il complesso presenta un buono stato di conservazione e di manutenzione.

#### **Caserma VV.F.**

L'area destinata a Caserma VV.F. è ubicata a Nord - Ovest dell'area terminale aeroportuale, lungo la strada perimetrale e di fronte alla via di rullaggio, lato testata 09.

Su lotto costituito da una superficie di terreno a forma trapezoidale di circa mq. 18.000, si sviluppa il complesso dei Vigili del Fuoco che si articola su due fabbricati, la caserma vera e propria, con annessa officina ed autorimessa, e, posteriormente a questa, il deposito schiumogeni, aventi rispettivamente una superficie coperta pari a circa mq. 800 e circa mq. 90.



*[Handwritten signatures]*



Il complesso, inoltre, presenta aree destinate alla sosta, alla circolazione ed alla movimentazione degli automezzi speciali dei vigili.

Il fabbricato destinato ad alloggio con annessa officina ed autorimessa ha una forma planimetrica a "C" e si sviluppa su due piani fuori terra ed ospita al piano terreno l'autorimessa, l'officina, ecc. ed al primo piano si trovano le camerate ed i relativi servizi.

L'intera struttura, costruita nel 1978, è stata realizzata con strutture portanti in c.a. e murature perimetrali in laterizio, dotata di tutti gli impianti (elettrico, idrico sanitario, riscaldamento, fognario, diffusione sonora e telefonico, ecc.).

Il manufatto destinato a deposito schiumogeni, posto dietro la caserma, ha una superficie coperta di circa mq. 90 ed un volume v.v.p. pari a circa mc. 500.


In esso sono ospitati il piano di carico esterno, il deposito schiumogeni, la cabina elettrica ed il locale autoclave pompe.

Il corpo di fabbrica, realizzato con struttura portante in c.a. e murature perimetrali di tamponamento in laterizio, è inoltre dotato dell'impianto elettrico e di quello fognario relativo allo smaltimento acque meteoriche.

L'intero complesso presenta un discreto stato di conservazione e di manutenzione.

**PER COPIA CONFORME**

Funz. Amm.vo  
Dott.ssa Alice CIPRIOTTI



**Complesso ex zona militare (Villaggio Azzurro)**

Nell'area dell'ex zona logistica militare denominata "Villaggio Azzurro", attualmente risultano utilizzati rispetto ai manufatti consegnati dall'A.M. all'Aviazione Civile con verbale di consegna provvisoria del 18 giugno 1982, come in precedenza riportato, i seguenti beni demaniali:

- Fabbricato "C" di P.G., ex Autoreparto A.M., a pianta rettangolare, ristrutturato ed adibito ad Officina manutenzione automezzi della Società di gestione "F.V.G.", con superficie di circa mq. 220;
- Fabbricato n. 7 di P.G., ex Palazzina T.L.C. e Torre di Controllo A.M., costituito da due corpi di fabbrica uniti tra loro, realizzato negli anni '60 su tre piani fuoriterza, avente una superficie complessiva di circa mq. 250 ed un volume di circa mc. 2.000, è attualmente utilizzato dall'E.N.A.V. (locale al terzo piano) per postazione sistema radio trasmittente locale con varie antenne poste sul tetto di copertura, mentre al piano rialzato è destinato a locali per Caserma Carabinieri aeroportuale.

Gli altri manufatti destinati ad alloggi di servizio presentano un cattivo stato di conservazione e di manutenzione.

**Viabilità di accesso**

All'aeroporto giuliano si accede dal raccordo autostradale (casello di Redipuglia – Strada Statale n. 14 “Venezia – Trieste”) attraverso due ingressi prospicienti la stessa statale e dotati entrambi di sistema semaforico.

Dagli ingressi si dirama la viabilità interna che permette di raggiungere il “sistema Aerostazione Passeggeri”, il “Cargo Merci”, i parcheggi per autovetture, per bus, per autonoleggiatori ed il varco doganale principale di accesso all'area operativa e doganale.

Le aree destinate alla viabilità, ai piazzali di accesso ai vari fabbricati e tutte le pertinenze, hanno una superficie complessiva di circa mq. 13.000, mentre le aree destinate a verde hanno una superficie di circa mq. 6.000.

Il sistema stradale si sviluppa interamente parallelo alla strada statale e risulta dotato di impianto smaltimento acque meteoriche, dell'impianto illuminazione pubblica e della segnaletica verticale e orizzontale.

Le pavimentazioni del tipo flessibile presentano un buono stato di conservazione e di manutenzione.

**PER COPIA CONFORME**

Funz. Amm.vo  
Dott.ssa Alice CIPRIOTTI  
*[Signature]*

**Aree di parcheggio**

Le aree destinate al parcheggio (gestite dalla Società “F.V.G.”) sono principalmente le seguenti:

- parcheggio libero, ubicato ad Est del complesso Aerostazione Passeggeri, a cui si accede direttamente dalla strada statale n. 14, ha una capacità ricettiva di circa 370 posti macchina;
- parcheggio custodito a pagamento, ubicato fra l'ingresso principale ed il parcheggio est, ha una capienza di circa 400 posti macchina;
- parcheggio dipendenti(provvisorio), posto ad est del complesso ricettivo, ha una capacità di circa 40 posti macchina;
- parcheggio Enti di Stato, autobus, autonoleggi e dipendenti, tutti ubicati ad Ovest dell'edificio aerostazione, hanno una capacità di circa 160 posti macchina.

Le pavimentazioni stradali delle aree di parcheggio presentano un buono stato di conservazione e di manutenzione.

**Impianti tecnologici**

Gli impianti tecnologici esistenti sono del tipo tradizionale, alimentati dai vari Enti erogatori, ai quali sono allacciate le principali utenze aeroportuali.

In via generale, gli impianti presentano un discreto stato di conservazione e di manutenzione.

**ENTE NAZ. ASSISTENZA AL VOLO**

Il complesso dei beni demaniali aeroportuali che sulla base delle disposizioni normative (legge 22.12.1979, n. 635; legge 23.05.1980, n. 242 e D.P.R. 24.03.1981, n. 145) sono stati consegnati in uso provvisorio all'ex Azienda Autonoma di Assistenza al Volo per il Traffico Aereo Generale (A.A.A.V.T.G.), hanno riguardato tutti i beni immobili e mobili destinati ad assicurare in modo diretto ed immediato i servizi TLC/AV e Meteo, in particolare per l'aeroporto di Ronchi dei Legionari:

30.09.1983 Con verbale avente decorrenza in pari data l'Aviazione Civile ha completato la consegna in uso temporaneo dei locali riguardanti il piano rialzato e il piano seminterrato del Blocco Tecnico TLC/AV/TWR alla Sezione A.V. di Ronchi dei Legionari;

27.04.1984 Con verbale redatto alla presenza dell'Amministrazione Finanziaria e dell'Aeronautica Militare, l'Aviazione Civile ha proceduto alla consegna in uso provvisorio di beni mobili e dei seguenti beni demaniali:

- manufatto nuova Torre di Controllo e relative pertinenze (aree in verde, strade interne ed accesso all'area);
- manufatto nuova Centrale Elettrica;
- locale denominato "Centro Radio Trasmittente" situato nella palazzina "D" di P.G.;
- manufatto denominato "NDB/OM" situato in località Scodovacca, esterno all'aeroporto;
- manufatto denominato "VOR/DME", situato entro il sedime aeroportuale;
- impianto I.L.S. e relativi cavidotti di alimentazione, situato entro il sedime aeroportuale.

27.10.1989 Con verbale redatto alla presenza dell'Amministrazione Finanziaria e dell'Aeronautica Militare, l'Aviazione Civile ha proceduto alla contestuale consegna in uso provvisorio all'ex Azienda A.V. della "Stazione Meteorologica di fondo pista", dell'impianto "R.V.R. e Nefoipsometro" a suo tempo utilizzati dalla stessa Forza Armata in ordine all'art. 3 della legge n. 141/63.

**PER COPIA CONFORME**

Dicembre 2000

FUNZ. AMM. VO

Dott.ssa Alice CIPRIOTTI

05.12.1990 Con Decreto Ministero delle Finanze di concerto con Trasporti e Difesa è stato approvato lo stato di consistenza dei beni immobili e l'elenco dei beni mobili di cui al verbale di consegna provvisoria del 27 aprile 1984 con conseguente trasferimento all'ex Azienda A.V..

A seguito di quanto sopra, si individuano i principali beni demaniali **attualmente utilizzati** dall'Ente Nazionale per l'Assistenza al Volo (ex A.A.A.V.T.G.) compresi nel compendio immobiliare di Ronchi dei Legionari:

1. Ex TWR (porzione del fabbricato, denominato n. 10 di P.G.);
2. Nuovo Blocco Tecnico e Torre di Controllo con relative pertinenze (n. 11 di P.G.);
3. Nuova Cabina Elettrica a servizio del nuovo blocco tecnico/Twr (n. 12 di P.G.);
4. VOR/DME - Manufatto "G" di P.G. relativo ad apparati ed antenna/VOR collocata in copertura, su area di circa mq. 250;
5. Stazione Meteo - Manufatto "H" di P.G.;
6. Radar - Manufatto "I" di P.G. relativo a radar tipo "SRE" con armadio di trasformazione;
7. Impianti vari (Anemometro, antenna AISAS, armadio MM, antenne GP, LLZ impianto I.L.S., palo DDMA, ecc....).

### SEZIONE GESTIONE AEROPORTO

Per l'aeroporto di Trieste Ronchi dei Legionari, il Ministero dei Trasporti e della Navigazione ha affidato in regime "parziale" all'ex "Consorzio per l'Aeroporto Friuli - Venezia Giulia", costituito nel gennaio 1961, ora denominato Società "Aeroporto F.V.G." Società Aeroporto Friuli - Venezia Giulia S.p.A. (costituita in data 6 agosto 1996 quale Associazione di Enti pubblici, persone giuridiche e fisiche compresa la rappresentanza della Regione Autonoma Fr. Venezia G.) la concessione dei servizi inerenti il funzionamento delle attività dell'aeroporto e per la gestione delle aree aeroportuali, mediante convenzione n. 3206 di rep. del 15.03.1977, approvata con D.M. n. 14/003 del 10.03.1978, con durata ventennale a decorrere dal 19 giugno 1979.

Con disposizione dirigenziale n. 1/DG /14 del 12 marzo 1999, successivamente reiterata, la Società "Aeroporto F.V.G." ha ottenuto l'autorizzazione all'occupazione temporanea dei beni demaniali ai fini degli interventi indifferibili ed urgenti di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui all'art. 17 del D.L. n. 67 del 25.03.1997, convertito dalla legge n. 135/97.



**PER COPIA CONFORME**

Funz. Amm. vo  
Dott.ssa Alice GIPRIOTTA

La Direzione Generale A.C. ha autorizzato le seguenti concessioni principali a terzi, come risultano dagli atti d'ufficio:

- |                                  |  |                 |
|----------------------------------|--|-----------------|
| • Società TOTAL                  | Area rifornimento carburanti avio      | circa mq. 2.000 |
| • Società TOTAL                  | Area impianto stoccaggio carb. avio    | circa mq. 3.000 |
| • Azienda Agricola Bilato Flavia | Sfalcio erba ed utilizzazione agricola | circa Ha 150,00 |

**SEZIONE ELABORATI GRAFICI**

Si allegano i seguenti elaborati grafici:


- Carta di aerodromo "AGA 2 - 43.5" pubblicata dall'E.N.A.V., edizione A.I.P./Italia;
- Planimetria generale del sedime aeroportuale;
- Stralcio planimetrico del sistema area terminale.

*Domènico Ferris*  
*Placido Gotti*  
*B. M. - M. T.*  
*Nicola Colan*  
*Giulio Per.*  
*A. P. M.*



**PER COPIA CONFORME**


Funz. Amm.vo  
 Dott.ssa Alice CIPRIOTTI  
*Alice CIPRIOTTI*

bearings are magnetic distances in metres Elevation in FT AMSL Coordinates ED50		TWR 130.2	AD ELEV 37	TRIESTE / RONCHI DEI LEGIONARI	
RWY	QFU		THR	bearing strength	L I P Q
09	091°	N 45°49'43.80" E 13°27'03.15"	PCN90/T/A/W/T		
27	271°	N 45°49'43.12" E 13°29'12.97"	PCN90/F/A/W/T		

VAR +10° E-1997.0  
Annual rate of change 5'E


PER COPIA CONFORME

Funz. Amm.vo  
Dott.ssa Alice GIPRIOTTI




*Handwritten signature*


TXY DENT	WIDTH	bearing strength
A-B-C	23	PCN90/T/A/W/T
D		



lighting aids stopway  
RWY 09



lighting aids stopway  
RWY 27



CORTE DEI CONTI  
29.12.03 001400  
UFF. CONTR. INFRASTR. E TERRITORIO



REG. TO ALLA CORTE DEI CONTI  
Addi. 2003  
30 GEN 2004  
UFFICIO CONTROLLO ATTI MINISTERI  
DELLE INFRASTRUTTURE ED ASSETTO  
DEL TERRITORIO  
Reg. N° 1 Fog. 87  
IL CONSIGLIERE  
E. Valentini

*Ministero  
delle Infrastrutture e dei Trasporti*

DIPARTIMENTO PER LA NAVIGAZIONE E IL TRASPORTO MARITTIMO E AEREO  
di concerto con

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

AGENZIA DEL DEMANIO

- VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1997 n. 250, col quale è stato istituito l'Ente Nazionale per l'Aviazione civile (E.N.A.C.);
- VISTO l'art. 8, comma secondo, del decreto legislativo n. 250/1997, il quale stabilisce che con decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione, di concerto con i Ministri del Tesoro e delle Finanze, nonché, con il Ministro della Difesa relativamente agli aeroporti militari aperti al traffico civile, vengano assegnati all' E.N.A.C., in uso gratuito, i beni del demanio aeroportuale per il successivo affidamento dei medesimi, secondo i criteri previsti e disciplinati dal regolamento di cui all'art. 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993 n. 537;
- VISTO l'art. 8, comma quarto, del decreto legislativo n. 250/1997, il quale stabilisce che all'individuazione dei beni costituenti il patrimonio dell' E.N.A.C., ai sensi del primo comma dell'art. 8, e dei beni da assegnare in uso gratuito all' E.N.A.C. medesimo, ai sensi del secondo comma dello stesso art. 8, provvede un Ufficio commissariale costituito con decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione;
- VISTO il decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione n. 66-T del 19 maggio 1999, col quale è stato istituito presso il Gabinetto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione, ai sensi dell'art. 8, comma quarto, del decreto legislativo n. 250/97, l' Ufficio commissariale per l'individuazione dei beni di cui al citato art. 8, commi primo e secondo;
- VISTO il decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione n. 56/T del 13 aprile 2000, con il quale è stata modificata la composizione dell'Ufficio commissariale istituito col citato decreto 66-T del 19 maggio 1999;
- VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art.11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

PER COPIA CONFORME

Funz. Amm.vo  
Dott.ssa Alice CIPRIOTTI

*Cipriotti*



- VISTO l'art. 70, comma sesto, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 177, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- VISTA la delibera in data 4 dicembre 2000, con la quale l'Ufficio commissariale ha individuato i beni del demanio aeroportuale costituenti l'aeroporto di Trieste Ronchi dei Legionari da assegnare all'E.N.A.C., ai sensi dell'art. 8, comma secondo, del decreto legislativo n. 250/1997;

## DECRETI

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 8, comma primo, del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, sono assegnati in gestione all'E.N.A.C. i beni del demanio aeroportuale - ramo trasporti - aviazione, situati nella zona delimitata da linee rosse sulla planimetria generale del sedime aeroportuale dello scalo di Trieste Ronchi dei Legionari ed individuati, con delibera adottata in data 4 dicembre 2000, dall'Ufficio commissariale di cui all'art. 8, comma quarto, del citato decreto legislativo n. 250/1997.
2. I beni di cui al comma precedente vengono assegnati all'E.N.A.C. nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano e sono descritti nell'annesso LXXIV che costituisce parte integrante del presente provvedimento unitamente agli elaborati grafici ad esso allegati.


Roma, 29 OTT. 2003

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER LA NAVIGAZIONE E IL TRASPORTO MARITTIMO E AEREO

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA DEL DEMANIO

PER COPIA CONFORME

Funz. Amm. vo  
Dott.ssa Alice CIPRIOTTIMINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO  
PRESSO IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTIREGISTRO VISTI  
N. 91/UFFE/03  
Roma, li 19/12/03  
IL DIRETTORE



Stralcio planimetrico  
Sistema area terminale  
Scala 1:5.000

VIA PERIMETRALE

RADAR VOR-DME  
CAPOSALDO ORIZZ  
QUOTA DI PARTEN

3° TRASMISSOMETR

GRANDE

RACCORDO

MANICA  
A VENTO

VIGILI DEL FUOCO

INGRESSO ZONA

AREA TECNICA

AREA TOTAL VECCHIA

AREA TECNICA

AREA TOTAL NUOVA

HANGARS  
RICOVERO MEZZI

CENTRALE ELETTRICA

TORRE CONTROLLO

CENTRALE IDRIC.

CARGO MERCI

INCENERITORE

DEPURATORE

*Handwritten signature and scribbles.*

CANCELLO

PER COPIA CONFORME



Funz. Amm.vo  
 Dott.ssa Alice CIPRIOTTI  
*Cipriotti*

RADAR DISATTIVATO

RECINZIONE AEROPORTUALE

RECINZIONE RADAR

ANTENNA ILS

RECINZIONE RADAR

CANCELLO

AUTOSTRADA

EX ZONA MILITARE

OFFICINA

CANCELLO

PARCHEGGIO LIBERO

EX TORRE CONTROLLO

PIAZZALE AV.COMMERCIALE

AEROSTAZIONE PASSEGGERI

PARCHEGGIO A PAGAMENTO

UFFICI F.V.G.

HANGAR RICOVERO MEZZI  
EDIFICIO ASSISTENZA TECNICA

SERVIZIO TECNICO/MANUTENZIONE

NTALE  
A

27"

CLS

ALPHA  
RAGGONDO

CLS

PIAZ. AV. GENERALE

STRADA STATALE 74

# AEROPORTO RONCHI


## Sedime aereo

*Scala 1.*





PER COPIA CONFORME

Funz. Amm. vo  
Dott.ssa Alice CIPRIOTTI




*Handwritten signature and initials, possibly including the letter 'P' below.*



# HI DEI LEGIONARI

## roportuale


*: 5.000*









PER COPIA CONFORME

Funz. Amm.vo  
Dott.ssa Alice CIPRIOTTI  
*Cipriotti*











PER COPIA CONFORME

Funz. Amm. vo  
Dott.ssa Alice CIPRIOTTI  
*[Signature]*









PER COPIA CONFORME

Funz. Amm.vo  
Dott.ssa Alice CIPRIOTTI  
*[Handwritten signature]*